



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

BANDO UNICO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO E DI POSTI ALLOGGIO A.A. 2024/25

Il progetto è finanziato dall'Unione Europea, nell'ambito del PNRR - iniziativa Next Generation EU, investimento 1.7 "Borse di studio per l'accesso all'università" della missione 4 componente 1.

Le borse di studio per l'anno accademico 2024/25 potranno beneficiare del sostegno del "PR Sardegna FSE+ 2021-2027", Priorità 2 "Istruzione, formazione e competenze" - Obiettivo specifico ESO4.6 f) – Campo di intervento 150 Sostegno all'istruzione terziaria per l'intervento "Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito fra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità".

Delibera del Consiglio di Amministrazione n.30 del 15 luglio 2024

Determinazione del Direttore del Servizio Amministrativo n. 391 del 17 luglio 2024

Determinazione di rettifica del Direttore del Servizio Amministrativo n. 403 del 18 luglio 2024

DATE DA RICORDARE

avvio procedura di presentazione della domanda di borsa di studio e posto alloggio	18 luglio 2024
termine per la presentazione della domanda di borsa di studio e posto alloggio	2 settembre 2024 ore 13:00
pubblicazione graduatorie provvisorie assegnazione borsa di studio e posto alloggio e avvio presentazione istanze di riesame	13 settembre 2024
termine presentazione istanze di riesame avverso le graduatorie provvisorie borsa di studio e posto alloggio e rinuncia al posto alloggio	23 settembre 2024 ore 13:00
pubblicazione graduatorie definitive assegnazione posto alloggio	entro il 7 ottobre 2024
Avvio procedura per comunicazione dei dati relativi all'iscrizione al secondo corso di studi per gli studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di studio di livello universitario	dal 7 ottobre 2024 al 14 ottobre 2024 ore 13:00
termine prima verifica immatricolazioni	29 ottobre 2024
pubblicazione graduatorie definitive assegnazione borse di studio	29 ottobre 2024
termine inserimento on line codice IBAN e indirizzo casella PEC beneficiari borsa di studio iscritti al primo anno dei corsi di primo livello e di laurea magistrale a ciclo unico, per pagamento prima rata entro il 10 novembre	6 novembre 2024
termine autorizzazione al pagamento prima tranche della prima rata della borsa di studio ai beneficiari regolarmente iscritti al primo anno dei corsi di primo livello e di laurea magistrale a ciclo unico	11 novembre 2024
termine presentazione autocertificazione di conferma dello status per il pagamento della prima rata di borsa con l'importo spettante in base allo status di fuori sede	22 novembre 2024
termine inserimento on line codice IBAN e indirizzo casella PEC beneficiari borsa di studio per pagamento prima rata entro dicembre	22 novembre 2024
termine seconda verifica immatricolazioni per pagamento prima rata entro dicembre	22 novembre 2024
termine pagamento prima rata borsa di studio agli studenti regolarmente iscritti al primo anno dei corsi di secondo e terzo livello, al primo anno dei corsi di primo livello con iscrizione perfezionata dopo il 29 ottobre 2024, e ad anni successivi al primo di tutti i livelli di corso	31 Dicembre 2024
termine pagamento seconda tranche della prima rata della borsa di studio studenti iscritti al primo anno dei corsi di primo livello e di laurea magistrale a ciclo unico, che hanno ricevuto la prima rata a novembre	31 Dicembre 2024
termine ultimo presentazione status fuori sede beneficiari borsa di studio	31 gennaio 2025
termine conversione domanda borsa di studio e posto alloggio da primo fuori corso a primo magistrale e viceversa	15 marzo 2025
termine ultimo inserimento on line codice IBAN e indirizzo casella PEC beneficiari borsa di studio per pagamento prima rata nel mese di aprile 2025 (studenti con pagamento sospeso per mancato inserimento dei dati entro il 22 novembre 2024)	31 marzo 2025
termine comunicazione dati perfezionamento immatricolazione per pagamento prima rata nel mese di aprile 2025 (studenti con pagamento sospeso per immatricolazione non perfezionata entro il 22 novembre 2024)	31 marzo 2025
termine pubblicazione avviso per informazione su modalità assegnazione premio di laurea	31 marzo 2025
autorizzazione pagamento saldo borsa di studio iscritti anni successivi e studenti con disabilità	30 giugno 2025
primo termine presentazione autocertificazione conseguimento 20 crediti per saldo borsa di studio studenti primo anno (per pagamento entro luglio 2025)	30 giugno 2025

autorizzazione pagamento saldo borsa di studio studenti primo anno che hanno autocertificato il conseguimento di 20 cfu entro giugno 2025	31 luglio 2025
termine presentazione autocertificazione 20 crediti conseguiti entro il 10 agosto 2025 per saldo borsa di studio studenti primo anno (pagamento entro ottobre 2025)	10 ottobre 2025
autorizzazione pagamento saldo borsa di studio studenti primo anno che hanno conseguito 20 cfu entro il 10 agosto 2025, e autocertificato il conseguimento di detti cfu entro il 10 ottobre 2025	31 ottobre 2025
termine presentazione autocertificazione dei 20 crediti conseguiti dopo il 10 agosto 2025 ed entro il 30 novembre 2025 per conferma prima rata borsa di studio studenti primo anno	10 dicembre 2025
termine presentazione richiesta di proroga di tre mesi (motivi gravi e documentati) per il conseguimento dei 20 crediti per conferma prima rata borsa di studio studenti primo anno	10 dicembre 2025

Sommario

CAPO I – DESTINATARI E REQUISITI PER L'ACCESSO.....	1
Art. 1 - Destinatari	1
Art. 2 - Requisiti economici.....	2
Art. 3 - Requisiti di merito per gli iscritti al primo anno	4
Art. 4 - Requisiti di merito per gli iscritti ad anni successivi al primo.....	5
Art. 5 - Requisiti di merito per studenti con disabilità iscritti ad anni successivi al primo.....	8
Art. 6 - Fruizione e durata dei benefici.....	10
Art. 7 - Fruizione e durata dei benefici per gli studenti con disabilità	11
CAPO II - PROCEDIMENTO	12
Art. 8 - Criteri per la formulazione delle graduatorie.....	12
Art. 9 - Modalità e scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.....	13
Art. 10 – Indirizzo di posta elettronica certificata dello studente.....	14
Art. 11 - Presentazione delle domande online e dati richiesti	14
Art. 12 – Modalità specifiche per l’inserimento dei dati relativi al merito e dei dati relativi all’iscrizione ad un ulteriore corso di laurea in caso di iscrizione contemporanea a due corsi di studio di livello universitario. Documenti da caricare nel Portale dello studente per gli studenti con disabilità o con status di emigrato sardo, coniuge, figlio, o discendente di emigrato sardo tuttora residente fuori del territorio regionale.	19
Art. 13 - Esame delle domande ed elaborazione delle graduatorie provvisorie.....	20
Art. 14 - Tempi di esecuzione del procedimento (Legge n.241/90).....	20
Art. 15 - Esiti delle graduatorie e istanze di riesame.....	22
Art. 16 - Attribuzione dei posti alloggio ed erogazione delle borse di studio.....	24
CAPO III - BORSE DI STUDIO.....	30
Art. 17 - Stanziamenti e ripartizione Borse di Studio	30
Art. 18 - Importi borse di studio	31
Art. 19 - Status di sede, pendolare e fuori sede	34
Art. 20 - Premio di laurea	36
Art. 21 - Borse di studio e posti alloggio – primo anno lauree magistrali o primo anno fuori corso laurea triennale	37
Art. 22 - Esonero tasse e rimborso tassa regionale per il diritto allo studio	37
CAPO IV - POSTI ALLOGGIO.....	38
Art. 23 - Servizi abitativi: ammissione ai posti alloggio	38
Art. 24 - Ubicazione e ripartizione dei posti alloggio.....	38
Art. 25 - Validità graduatorie e riassegnazione dei posti alloggio.....	40
Art. 26 - Importi delle rette alloggio.....	41

CAPO V - PERDITA DELLA TITOLARITÀ DEI BENEFICI	42
Art. 27 - Cause di incompatibilità e di decadenza, rinuncia	42
Art. 28 - Revoca della borsa di studio.....	44
Art. 29 - Trasferimenti di sede universitaria.....	45
CAPO VI - TRATTAMENTO DEI DATI E VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI	45
Art. 30 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali – Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)	45
Art. 31 - Verifica autocertificazioni.....	47
CAPO VII - COMUNICAZIONI SUL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI SULLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	48
Art. 32 – Comunicazioni sul procedimento e altre comunicazioni.....	48
Art. 33 – Informazioni.....	49
CAPO VIII - PUBBLICITÀ, FONTI NORMATIVE E RENDICONTAZIONE	49
Art. 34 - Pubblicità	49
Art. 35 - Fonti normative	49
Art. 36 – Rendicontazione	49
Art. 37 – Clausola di salvaguardia.....	50
Allegato 1.....	51

BANDO UNICO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO E DI POSTI ALLOGGIO A.A. 2024/25

CAPO I – DESTINATARI E REQUISITI PER L'ACCESSO

Art. 1 - Destinatari

Possono accedere ai benefici di cui al presente bando gli studenti che si iscrivono per l'A.A. 2024/25, entro i termini consentiti, ai corsi di istruzione superiore, ai quali si è ammessi sulla base del possesso del diploma di scuola secondaria superiore, presso:

1. l'Università degli Studi di Cagliari, che ha attivato i corsi di:
 - a) laurea;
 - b) laurea magistrale a ciclo unico;
 - c) laurea magistrale biennale;
 - d) specializzazione di durata almeno biennale (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368).
 - e) dottorato di ricerca attivati ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210, articolo 4. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca accedono al posto alloggio e possono accedere alla borsa di studio, purché non beneficiari della borsa di studio erogata dall'Università, a valere su finanziamenti ministeriali, o su fondi di istituzioni pubbliche o private;
2. la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna;
3. l'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari;
4. il Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, che ha attivato i corsi di:
 - a) triennio di primo livello;
 - b) biennio di secondo livello;
5. la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Verbum".

L'accesso ai benefici non è consentito per la frequenza di corsi singoli, in quanto tale iscrizione non attribuisce lo status di studente universitario.

La partecipazione al concorso è **consentita anche a coloro che siano in attesa degli esiti dei test di ingresso o del conseguimento del titolo necessario per l'iscrizione**. Gli studenti che intendono iscriversi al primo anno dei suddetti corsi possono presentare la domanda di partecipazione al concorso **anche se in attesa di perfezionare l'iscrizione** ad uno dei suddetti corsi di studio. **Il mancato perfezionamento dell'iscrizione dovrà essere comunicato tempestivamente all'Ufficio Diritto allo Studio.**

Per gli studenti che chiedono i benefici per l'ulteriore semestre (laureandi), il requisito di iscrizione si intende soddisfatto se sono stati regolarmente iscritti all'ultimo anno nell'A.A. 2023/24 e conseguono il titolo entro la sessione straordinaria dello stesso anno accademico, in data successiva al termine di scadenza per la presentazione della domanda previsto dal presente bando, oppure si iscrivono all'A.A. 2024/25 al primo anno fuori corso¹.

I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, al merito e alla carriera universitaria previsti dagli articoli 2, 3 e 4 del presente bando.

Gli studenti con disabilità devono essere in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, al merito e alla carriera universitaria previsti dagli articoli 2, 3 e 5 del presente bando. Si intende per "Studenti con disabilità", gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art.3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.104, o con una percentuale di invalidità pari o superiore al sessantasei per cento.

Art. 2 - Requisiti economici

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ai sensi della vigente normativa², con specifico riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario. Sono altresì individuate sulla base dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) ai sensi dell'art.5 del DPCM 9 aprile 2001.

I limiti massimi per l'accesso ai benefici del presente bando sono stati stabiliti in attuazione dell'art. 4 del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1320 del 17 dicembre 2021, del D.M. n. 318 del 14/03/2024 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 24/31, adottata nella seduta del 10 luglio 2024.

Ai sensi della vigente normativa, le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate nel 2023 sono scadute il 31 dicembre 2023, pertanto tutti gli studenti dovranno presentare una nuova attestazione ISEE in corso di validità, anche se la situazione reddituale e patrimoniale non è variata.

Ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE dovrà essere presentata presso un centro di Assistenza Fiscale (CAF), o compilata on line accedendo al sito www.inps.it, la Dichiarazione Sostitutiva Unica completa del quadro relativo alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, **entro il termine del 2 settembre 2024 ore 13:00, pena l'esclusione dai benefici.**

Gli indicatori della situazione economica e patrimoniale dello studente sono rilevati dall'attestazione ISEE in corso di validità, relativa ai redditi prodotti ed al patrimonio posseduto nel 2022.

La suddetta attestazione dovrà riportare la dicitura "**Si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario**", e non dovrà contenere annotazioni dell'Agenzia delle Entrate relative ad omissioni/difformità, **pena l'esclusione.**

¹ Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1320 del 17 dicembre 2021, art. 2 comma 5;

² Regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159, D.M. 7 novembre 2014; D.M. 138 del 13 aprile 2017, D. Lgs. 15 settembre 2017 n. 147, D. L. 28 gennaio 2019 n.4, convertito con L. 28 marzo 2019 n. 26, D.L. n.101 del 3 settembre 2019, convertito con L. del 2 novembre 2019, n. 128.

Gli indicatori della situazione economica e patrimoniale per tutti gli studenti, compresi gli studenti con disabilità, non dovranno superare i seguenti limiti, pena l'esclusione dal concorso:

ISEE	27.726,79 euro
ISPE ³	60.275,66 euro

Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento dei benefici, l'ERSU deterrà, con le modalità previste dall'art. 4 comma 5 del DPCM n.159/2013, dal valore ISEE rilevato dall'attestazione in corso di validità, l'importo percepito a titolo di borsa di studio nell'anno 2022, che dovrà essere dichiarato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata ai fini del rilascio del calcolo dell'ISEE. L'importo della borsa di studio da indicare nella DSU è contenuto nella Certificazione Unica relativa agli importi erogati a tale titolo nell'anno 2022 (CU 2023), rilasciata dall'Ente erogatore⁴.

2.1 Definizione di nucleo familiare ai fini ISEE

Il nucleo familiare del dichiarante è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, ma lo studente fa parte del nucleo familiare dei genitori, anche se non convive anagraficamente con essi, ai sensi dell'art.8 del DPCM n.159/2013.

L'attestazione ISEE riferita solo allo studente interessato è ammessa solo nel caso in cui si tratta di studente indipendente.

Lo status di studente indipendente, il cui nucleo familiare non tiene conto dei componenti la famiglia d'origine, viene riconosciuto se in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- residenza esterna** all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati**, da almeno due anni, non inferiori a 9.000,00 euro annui, con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Qualora non sussistano entrambi i requisiti sopra elencati, il nucleo familiare del richiedente è integrato con il nucleo familiare d'origine, ed i redditi si sommano ai fini del calcolo dell'ISEE, pertanto dovranno essere indicati nell'attestazione ISEE anche i redditi percepiti dai componenti del suddetto nucleo familiare d'origine.

Per la composizione del nucleo familiare degli iscritti e delle iscritte ai corsi di dottorato di ricerca si rinvia al dettato dell'art. 8 comma 4 del succitato DPCM n.159/2013.

³ L'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) è dato dal rapporto fra l'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) e la scala di equivalenza (SE) indicati nell'attestazione ISEE.

⁴ Gli studenti che hanno percepito la borsa di studio dall'ERSU di Cagliari dovranno scaricare la CU 2023 dal Portale dello Studente.

Lo studente coniugato che non abbia una adeguata capacità di reddito personale, può essere considerato indipendente qualora il suo reddito, sommato al reddito del coniuge, non sia inferiore a 9.000 euro annui, e venga soddisfatto anche il requisito, di cui al punto a) sopra riportato, della residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, altrimenti lo studente o la studentessa dovrà indicare nell'attestazione ISEE anche i redditi percepiti dai componenti della famiglia d'origine.

2.2 Casi di nucleo familiare composto dal solo studente

Costituiscono nucleo familiare a sé stante⁵ le persone in convivenza anagrafica, ovvero coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili.

Lo studente che non ha i requisiti per essere considerato indipendente ai sensi del precedente punto 2.1, può presentare comunque un'attestazione ISEE relativa alla sua condizione economica qualora sia orfano di entrambi i genitori.

Qualora lo studente si trovi in una delle seguenti situazioni: orfano o persona in convivenza anagrafica, dovrà indicare tale condizione all'atto della presentazione della domanda on line nel Portale dello Studente. Nel caso in cui sia stata accertata l'estraneità ad un genitore in termini di rapporti affettivi ed economici, lo studente interessato dovrà produrre copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria o dei servizi sociali, che attesta l'estraneità o l'abbandono da parte del genitore.

Art. 3 - Requisiti di merito per gli iscritti al primo anno

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 1, penultimo e ultimo comma:

- per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e del triennio superiore di primo livello del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari è **richiesta la regolare iscrizione ai corsi di studio.**
- per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale biennale, e del biennio superiore di secondo livello del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, è richiesta **la regolare iscrizione ai corsi di studio** ed il riconoscimento di almeno 150 crediti formativi universitari (CFU).

Per gli iscritti al primo anno dei suddetti corsi di studio, il merito è valutato successivamente, per cui lo studente beneficiario o la studentessa beneficiaria dovrà superare entro la data del 30 novembre 2025 almeno 2 annualità o 20 CFU, pena la revoca del beneficio. Ai fini della erogazione della seconda rata della borsa di studio, il raggiungimento del suddetto livello minimo di merito dovrà avvenire entro il 10 agosto 2025⁶.

Agli studenti con disabilità iscritti al primo anno non si applicano i criteri di merito relativi alla revoca del beneficio.

⁵ Art.3 della circolare INPS n.171 del 18/12/2014.

⁶ Art.5 comma 3 del D.M. n. 1320 /2021.

Per gli iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, è richiesta **la regolare iscrizione ai corsi**.

Art. 4 - Requisiti di merito per gli iscritti ad anni successivi al primo

Per accedere ai benefici gli studenti devono iscriversi al corso di studi indicato nella domanda di partecipazione al concorso. L'anno di corso considerato per l'ammissione e per l'inserimento in graduatoria viene determinato dagli anni di carriera **in relazione alla prima iscrizione assoluta**, anche in caso di passaggio di corso di laurea o trasferimento da un'altra Università. Pertanto, in tal caso, il numero dei crediti necessario per usufruire dei benefici è calcolato sulla base degli anni di carriera trascorsi a partire dall'anno di prima immatricolazione, tenuto conto degli anni di iscrizione relativi al corso di studi frequentato prima del passaggio o del trasferimento. I crediti convalidati nel nuovo corso di studi sono validi ai fini dell'accesso al concorso purché relativi ad insegnamenti previsti dal piano di studi del nuovo corso di laurea.

Per gli studenti ripetenti per uno stesso anno di corso, il numero di CFU o di annualità richiesti al punto 4.1 o 4.2 viene calcolato con riferimento a quelli previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta ad un corso del medesimo livello⁷ comprendendo anche gli anni accademici di ripetenza.

Il periodo di interruzione degli studi per lo svolgimento del servizio civile, per cause di infermità gravi e prolungate debitamente documentate, per l'anno di nascita o di adozione di ciascun figlio, non viene preso in considerazione ai fini della valutazione della carriera e del merito, se riconosciuto formalmente dall'Università e dagli altri Istituti di cui all'art. 1 del presente bando.

4.1 Studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea attivati ai sensi della riforma universitaria di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, e dei corsi attivati in attuazione della L.21 dicembre 1999 n. 508.

Gli iscritti (ancorché in modalità part-time) agli anni successivi al primo dei corsi di laurea di cui all'art.1, devono aver conseguito **entro il 10 agosto 2024**, un numero di CFU non inferiore a quello specificato nella tabella A1, distinto per anno di corso, ed essere ammessi alla frequenza relativa all'anno di corso per il quale richiedono i benefici.

⁷ In tale contesto si intende per corsi di primo livello i corsi di laurea (compresa laurea ante riforma) e laurea a ciclo unico. Per corsi di secondo livello si intende corsi di laurea magistrale biennale (e laurea specialistica). Per corsi di terzo livello si intende corsi di specializzazione almeno biennale e di dottorato.

Tabella A1
Numero minimo di CFU richiesti entro il 10 agosto 2024

Corsi di laurea triennale

Anno di corso	2° anno	3° anno	1° anno fc (ulteriore semestre)
CFU richiesti	25	80	135

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico

Anno di corso	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° e 1°fc	1°fc (ulteriore semestre)
CFU richiesti	25	80	135	190	245	300

Corsi di laurea magistrale biennale

Anno di corso	2° anno	1° anno fc (ulteriore semestre)
CFU richiesti	30	80

Per il secondo anno di carriera è richiesto, oltre al possesso dei suddetti CFU, il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi, ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi.

I CFU sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.

Non saranno presi in considerazione i crediti formativi relativi a:

- **esami convalidati parzialmente, per i quali è richiesta una ulteriore integrazione di CFU formativi ai fini della votazione finale;**
- **moduli di esami per i quali non è stata superata la prova conclusiva;**
- **tirocini formativi non ancora conclusi alla data del 10 agosto 2024;**
- **corsi integrati qualora non siano stati sostenuti tutti i moduli previsti;**
- **esami in soprannumero, non utili al conseguimento del titolo;**
- **esami convalidati da una carriera precedente a seguito di rinuncia agli studi o decadenza e reimmatricolazione al primo anno del nuovo corso; la preclusione varrà per l'anno successivo (o gli anni successivi) alla convalida e per un numero di anni di carriera pari a quelli convalidati⁸. Tale**

⁸ Ad esempio:

- gli esami convalidati dalla precedente carriera relativi al primo anno dell'attuale carriera non saranno presi in considerazione per la partecipazione al concorso per il secondo anno di carriera;
- gli esami convalidati dalla precedente carriera relativi al primo e secondo anno dell'attuale carriera non saranno presi in considerazione per la partecipazione al concorso rispettivamente per il secondo e per il terzo anno, e così via.

preclusione non si applica in relazione ai crediti formativi conseguiti nella nuova carriera a completamento di un esame convalidato parzialmente.

Bonus

Per il conseguimento dei requisiti di merito lo studente può utilizzare, in aggiunta ai CFU effettivamente conseguiti, un “bonus” maturato sulla base dell’anno di corso frequentato, con le modalità indicate nella tabella A2.

Tabella A2 – Bonus

Secondo anno	Terzo anno (solo se non utilizzato nel secondo anno)	Anni successivi e corsi di secondo livello (solo se non utilizzato negli anni precedenti)
5 CFU di bonus	12 CFU di bonus	15 CFU di bonus

La quota del “bonus” non utilizzata nell’anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Si specifica che le quote di bonus non utilizzate non sono cumulabili. L’utilizzo totale o parziale del bonus impedisce di maturare il bonus previsto per i successivi anni di carriera⁹.

Per il conseguimento dei requisiti di merito previsti per i corsi di laurea magistrale biennale lo studente o la studentessa può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea triennale. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea magistrale provenienti dai vecchi ordinamenti.

Gli iscritti agli anni successivi dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, devono possedere i requisiti per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti universitari.

4.2 Studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

Per gli iscritti agli anni successivi al primo, dei corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria, gli esami sono valutati in termini di annualità: gli esami con valenza semestrale sono considerati 1/2 annualità; quelli con valenza annuale sono considerati pari a 1 annualità; quelli biennali e triennali sono considerati rispettivamente 2 e 3 annualità.

Gli iscritti ai suddetti corsi devono aver superato, **entro il 10 agosto 2024**, il numero minimo di annualità indicato nella tabella A3, ed essere ammessi alla frequenza relativa all’anno di corso per il quale richiedono i benefici.

⁹ Ad esempio: lo studente o studentessa che ha utilizzato n.2 CFU del bonus a disposizione al secondo anno, può utilizzare solo la quota residua del bonus, pari a n. 3 CFU, per il prosieguo della carriera universitaria, e non maturerà il bonus di 12 CFU previsto per il terzo anno.

Tabella A3

Numero minimo di annualità richieste entro il 10 agosto 2024

codice		corso di studio	anno di corso							
Fac.	Corso		2	3	4	5	6	7	1 [°] fc	2 [°] fc
97	02	TEOLOGIA	7	13	18	24	27	31	35	49

Esclusivamente per i corsi di cui al punto 4.2 sono validi gli esami, previsti dal piano di studi ufficiale o personale approvato, la cui votazione sia espressa in trentesimi e che siano formalmente riconosciuti ai fini della valutazione finale. Non sono validi gli esami in sovrannumero, le prove di idoneità e i colloqui.

L'Ufficio effettuerà la valutazione in annualità degli esami dichiarati dallo studente attribuendo convenzionalmente ad 1 ECTS valenza 0,25 annualità.

Nel caso di passaggio dal vecchio corso di studi di cui al punto 4.2 ai corsi di laurea e di laurea magistrale e nel caso in cui l'Università non abbia riformulato in termini di CFU gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti, i requisiti di merito richiesti per l'accesso ai benefici sono quelli indicati nella tabella A3; tali requisiti sono richiesti limitatamente all'anno nel quale viene effettuato il passaggio ed a quello successivo.

Art. 5 - Requisiti di merito per studenti con disabilità iscritti ad anni successivi al primo

Per gli studenti con disabilità iscritti ad anni successivi al primo sono previsti requisiti di merito più favorevoli. I requisiti di merito previsti dall'art. 4 del presente bando sono diminuiti¹⁰ e stabiliti come definito ai successivi punti 5.1 e 5.2. Per quanto non diversamente previsto in termini di valutazione del merito si richiama il contenuto dell'art. 4.

5.1 Studenti con disabilità iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea attivati ai sensi della riforma universitaria di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, ed ai corsi attivati in attuazione della L.21 dicembre 1999 n. 508.

Gli studenti con disabilità, iscritti agli anni successivi al primo dei corsi attivati ai sensi dei decreti ministeriali e della legge sopra richiamati¹¹, devono essere in possesso, entro il 10 agosto 2024, di un numero di CFU non inferiore a quello specificato nella tabella B1, distinto per anno di corso, ed essere ammessi alla frequenza relativa all'anno di corso per il quale richiedono i benefici.

¹⁰ Art.14 comma 2 e 5 del DPCM 9 aprile 2001

¹¹ Decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, e Legge n.508/1999

TABELLA B1 - Studenti con disabilità
Numero minimo di CFU richiesti entro il 10 agosto 2024

Corsi di laurea

Anno di corso	2° anno	3° anno	1° anno fc	2° anno fc (ulteriore semestre)
CFU richiesti	15	48	81	114

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico

Anno di corso	2°	3°	4°	5°	6° e 1°fc	1°fc	2°fc (ulteriore semestre)
CFU richiesti	15	48	81	114	147	180	213

Corsi di laurea magistrale

Anno di corso	2°	1° fc	2°fc (ulteriore semestre)
CFU richiesti	18	48	81

5.2 Studenti con disabilità iscritti agli anni successivi al primo dei corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270 e L. 21 dicembre 1999 n. 508 e della L.21 dicembre 1999 n. 508.

Gli studenti con disabilità iscritti ad anni successivi al primo dei corsi non attivati ai sensi dei decreti ministeriali e della legge sopra richiamati¹² devono essere in possesso, **entro il 10 agosto 2024**, dei requisiti di merito previsti nelle tabelle B2 e B3.

L'Ufficio effettuerà la valutazione in annualità degli esami dichiarati dallo studente attribuendo convenzionalmente ad 1 ECTS valenza 0,25 annualità.

TABELLA B2 Borsa di Studio
Valutazione in annualità da sostenere entro il 10 agosto 2024

codice		Corso di studio	Anno di corso							
Fac	Corso		2°	3°	4°	5°	6°	7°	1°fc	2°fc
97	02	TEOLOGIA	1	6	11	15	19	24	29	37

TABELLA B3 Posti alloggio
Valutazione in annualità da sostenere entro il 10 agosto 2024

codice		Corso di studio	Anno di corso								
Fac	Corso		2°	3°	4°	5°	6°	7°	1°fc	2°fc	3°fc
97	02	TEOLOGIA	1	5	10	14	18	19	24	32	43

¹² Decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, e Legge n.508/1999.

Art. 6 - Fruizione e durata dei benefici

I benefici sono concessi **per il conseguimento per la prima volta del titolo di studio** di ciascuno dei livelli di corso, e per una sola volta per ciascun anno di carriera¹³ e corso di studi, con le seguenti modalità:

- 1) per gli iscritti ai corsi di laurea ed al triennio superiore di primo livello del Conservatorio, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno accademico di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore semestre;
- 2) per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale biennale ed al biennio superiore di secondo livello del Conservatorio, per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno accademico di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore semestre;
- 3) per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno accademico di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore semestre;
- 4) per gli iscritti ai corsi di dottorato, che non beneficiano della borsa di studio, per un periodo pari alla durata normale del corso, prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- 5) per gli iscritti alle scuole di specializzazione di durata almeno biennale, escluse le scuole di area medica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, per un periodo pari alla durata normale del corso, prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- 6) per gli iscritti ai corsi attivati prima del DM 3 novembre 1999 n. 509 per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più uno a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore anno.

Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa¹⁴, lo studente che **si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio** fruisce dei benefici previsti dal presente bando per la frequenza di un solo corso, indicato nella domanda di partecipazione al concorso, afferente all'Università degli studi di Cagliari, o ad uno degli Istituti indicati nell'art. 1. Lo studente già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo non può individuare, quale riferimento ai fini del beneficio per il diritto allo studio, la seconda iscrizione. La regolamentazione contenuta nel presente bando per la concessione dei benefici in caso di doppia iscrizione potrebbe subire modifiche a seguito della eventuale emanazione di successive disposizioni normative in materia.

Gli studenti in possesso di laurea triennale, che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico, potranno usufruire dei benefici a partire dal quarto anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico, a

¹³ Per il calcolo degli anni di carriera si fa rinvio all'art. 4 del presente bando.

¹⁴ D. M. 1320/2021, articolo 6 ultimo comma, Legge n.33/2022 articolo 3 e D.M. 930/2022, articolo 7.

condizione che non ne abbiano usufruito al settimo semestre del corso di laurea triennale (in quest'ultimo caso, hanno diritto ad usufruire dei benefici a partire dal quinto anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico).

In caso di rinuncia agli studi e di nuova immatricolazione, gli studenti possono partecipare al concorso a condizione di aver restituito integralmente e prima della presentazione della domanda, le somme percepite a titolo di borsa di studio e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti per lo stesso anno di carriera o per i successivi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15.2 per gli studenti che si reimmatricolano a corsi di laurea ad accesso programmato.

Nell'ipotesi in cui i benefici siano stati erogati da altro ente per il diritto allo studio, lo studente deve comprovare, tramite idonea documentazione, la restituzione di quanto percepito negli anni di carriera oggetto della rinuncia agli studi.

Art. 7 - Fruizione e durata dei benefici per gli studenti con disabilità

Per gli studenti con disabilità iscritti ai corsi attivati ai sensi dei decreti ministeriali 3 novembre 1999, n.509 e 22 ottobre 2004 n. 270 e Legge n.508/1999, la durata di concessione dei benefici è di nove semestri per i corsi di laurea, di sette semestri per i corsi di laurea magistrale e di tredici o quindici semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico (in relazione alla rispettiva durata di 5 o 6 anni); limitatamente ai servizi abitativi è estesa per un ulteriore semestre.

Per gli studenti con disabilità iscritti ai corsi del Conservatorio Statale di Musica, la durata di concessione dei benefici è di nove semestri per i corsi del triennio di primo livello, di sette semestri per il biennio di secondo livello; limitatamente ai servizi abitativi è estesa per un ulteriore semestre.

Per gli studenti con disabilità iscritti ai corsi attivati prima della riforma universitaria di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, i benefici sono concessi per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più due, con riferimento al primo anno di iscrizione. Il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore anno.

CAPO II - PROCEDIMENTO

Art. 8 - Criteri per la formulazione delle graduatorie

8.1 *Graduatorie generali*

L'E.R.S.U. formulerà graduatorie distinte per la borsa di studio e per i posti alloggio secondo le modalità sottoindicate:

- 1) per gli iscritti al primo anno attraverso l'approvazione di tre distinte graduatorie degli idonei, differenziate per livello di corso ¹⁵:
 - 1° livello (laurea, laurea magistrale a ciclo unico);
 - 2° livello (laurea magistrale);
 - 3° livello (specializzazione e dottorato).

Dette graduatorie sono definite in ordine crescente sulla base dell'ISEE dello studente. A parità di requisiti economici, l'età minore costituisce titolo preferenziale;

- 2) per gli iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, attraverso l'approvazione di graduatorie di merito, redatte sulla base delle autocertificazioni presentate dagli studenti, valutando prioritariamente il numero dei CFU o degli esami annuali superati, e successivamente la media dei voti riportati ponderata sui CFU, distinte per anno di carriera e per corso di studi. Per gli studenti iscritti al Conservatorio Statale di Musica di Cagliari e ai corsi di dottorato di ricerca, le graduatorie sono distinte per anno di corso. A parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata sulla base dell'ISEE dello studente. A parità di requisiti economici, l'età minore costituisce titolo preferenziale.

8.2 *Graduatorie studenti con disabilità*

Verranno redatte due graduatorie:

- 1) per gli studenti con disabilità iscritti al primo anno verrà redatta una graduatoria unica tenendo conto prioritariamente della percentuale di invalidità; in caso di parità si seguiranno gli stessi criteri previsti dall'art. 8 punto 1 del presente bando;
- 2) per gli studenti con disabilità iscritti agli anni successivi verrà redatta una graduatoria unica tenendo conto prioritariamente della percentuale di invalidità; in caso di parità si terrà conto del rapporto fra il numero di annualità o CFU superati entro la data di scadenza del bando e il numero delle annualità nel piano di studi ufficiale per gli anni precedenti a quello cui si riferisce la domanda, o CFU nella misura di

¹⁵ In tale contesto si intende per corsi di primo livello i corsi di laurea (compresa laurea ante riforma) e laurea a ciclo unico. Per corsi di secondo livello si intende corsi di laurea magistrale biennale (e laurea specialistica). Per corsi di terzo livello si intende corsi di specializzazione almeno biennale e di dottorato.

60 per ogni anno frequentato [CFU totali/60x(anno di corso -1)]; il denominatore è aumentato di due annualità o 10 CFU per il secondo anno fuori corso [CFU totali/(60 +10)x(anno di corso -2)] e di tre annualità o 15 CFU per il terzo anno fuori corso [CFU totali/(60 +15)x(anno di corso -3)].

In caso di ulteriore parità si terrà conto dell'ISEE ed infine precede lo studente più giovane di età.

I benefici sono attribuiti sulla base degli stanziamenti e del numero dei posti alloggio disponibili, secondo quanto contenuto agli articoli 17 e 24 del presente bando.

Art. 9 - Modalità e scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso

Per la compilazione della domanda di partecipazione al concorso si dovrà accedere alla propria area riservata del Portale dello studente dal sito internet www.ersucagliari.it.

Si precisa che per accedere al Portale dello studente:

- **gli studenti devono essere in possesso delle credenziali SPID (almeno di livello 2) o della Carta di Identità Elettronica (CIE);**

Potranno effettuare, fino a nuove disposizioni, la procedura di accreditamento al Portale, senza l'utilizzo delle credenziali SPID o CIE, gli studenti che alla data di presentazione della domanda:

- **sono minorenni;**

- **non hanno cittadinanza italiana e non sono in possesso di un documento di identità italiano valido.**

Per partecipare al concorso lo studente dovrà compilare l'apposito format di "Richiesta benefici" per l'A.A. 2024/25 nella propria area riservata del Portale dello Studente, **a far data dal 18 luglio 2024**. La domanda dovrà essere inviata esclusivamente attraverso la suddetta procedura online **entro le ore 13:00 del 2 settembre 2024, e dovrà essere corredata della documentazione prevista dal presente bando, pena l'esclusione.**

Oltre tale termine non sarà più possibile accedere al sistema per la compilazione della domanda, né potranno essere compilate ed inviate eventuali domande non ancora perfezionate entro il termine suddetto.

Lo studente che ha già completato e inviato la domanda può effettuare autonomamente modifiche e correzioni alla stessa fino alla suddetta data di scadenza. Ai fini dell'inserimento in graduatoria sarà presa in considerazione l'ultima domanda presentata. Non sarà possibile modificare la domanda dopo la scadenza **del 2 settembre 2024 ore 13:00** e non saranno accettate domande cartacee.

A conclusione della procedura di compilazione online il sistema genera automaticamente la ricevuta di presentazione della domanda, che viene resa disponibile entro le successive 24 ore. Tale ricevuta viene generata anche a seguito di modifica della domanda.

Art. 10 – Indirizzo di posta elettronica certificata dello studente

Tutti gli studenti che risulteranno beneficiari nelle graduatorie definitive, dovranno indicare nella loro area riservata del Portale dello Studente un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), presso il quale ricevere le comunicazioni relative ai provvedimenti specificamente adottati nei loro confronti nell'ambito del procedimento concorsuale.

La casella di posta elettronica certificata dovrà essere intestata allo studente diretto interessato.

Tale adempimento è obbligatorio per l'erogazione del beneficio anche per gli studenti già accreditati sul Portale in anni precedenti.

Art. 11 - Presentazione delle domande online e dati richiesti

Per la compilazione della domanda di partecipazione al concorso si dovrà seguire la **“Guida alla procedura per la compilazione online”** che sarà pubblicata sul sito dell'Ente.

Per partecipare al concorso per l'assegnazione della borsa di studio lo studente o la studentessa dovrà compilare l'apposito format nell'area benefici del Portale dello Studente, selezionando la voce “Borsa di Studio”. Qualora non sia stata presentata la domanda con la compilazione del suddetto format non sarà possibile chiedere l'ammissione al concorso attraverso istanza di riesame avverso le graduatorie provvisorie.

Per partecipare al concorso per l'assegnazione del posto alloggio lo studente o la studentessa dovrà compilare l'apposito format nell'area benefici del Portale dello Studente selezionando la voce “Posto alloggio”. Qualora non sia stata presentata la domanda con la compilazione del suddetto format non sarà possibile chiedere l'ammissione al concorso attraverso istanza di riesame avverso le graduatorie provvisorie.

11.1 Dati generali per la presentazione della domanda on line

La domanda di partecipazione al concorso dovrà contenere tutti i dati anagrafici, i dati sul merito e la carriera universitaria dello studente o studentessa, con specifico riferimento al livello e al corso di laurea al quale si iscrive per l'A.A. 2024/25, autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà altresì contenere gli estremi dell'attestazione ISEE rilasciata ai fini della rilevazione delle condizioni economiche e patrimoniali della famiglia dello studente, o della dichiarazione sostitutiva unica presentata ai fini del rilascio della suddetta attestazione.

11.2 Attestazione ISEE:

L'attestazione ISEE dovrà essere rilasciata con i criteri previsti dalla normativa attualmente vigente in materia di ISEE¹⁶, e dovrà specificare che si applica alle prestazioni per il diritto allo studio universitario in favore dello studente interessato.

Qualora si siano verificate le condizioni previste dalla vigente normativa, in presenza di eventi che abbiano comportato una rilevante variazione del reddito del nucleo familiare, lo studente potrà richiedere al CAF l'attestazione "ISEE corrente", che dovrà essere rilasciata entro la data di scadenza per la presentazione della domanda prevista dal presente bando.

Nella domanda di partecipazione al concorso dovranno essere inseriti a cura dello studente gli estremi del protocollo indicati nell'attestazione ISEE.

L'E.R.S.U. acquisirà gli indicatori della situazione economica e patrimoniale equivalente, e gli altri dati necessari alla valutazione delle condizioni economiche e patrimoniali della famiglia dello studente, contenuti nell'attestazione ISEE in corso di validità, accedendo alla banca dati dell'INPS.

Dopo la compilazione e l'invio della domanda di concorso, lo studente può visualizzare, accedendo alla propria area riservata del Portale, nella sezione "Attestazioni ISEE", le attestazioni riferite allo stesso, che risultano acquisite dalla banca dati dell'INPS. In presenza di più attestazioni, ai fini della valutazione dei requisiti di reddito previsti dal bando verrà presa in considerazione l'attestazione con la dicitura "CONSIDERATA". Nella stessa schermata è indicato se si tratta di ISEE ordinario (non ammissibile per la partecipazione al presente bando), o universitario, e se nell'attestazione sono presenti annotazioni dell'Agenzia delle Entrate. Lo studente è tenuto a verificare la correttezza dell'attestazione rilasciata dall'INPS. Qualora risulti acquisita un'attestazione per ISEE ordinario o con annotazioni, l'interessato dovrà attivarsi in tempi brevi per richiedere un'attestazione ISEE conforme a quanto previsto dal bando di concorso (ISEE per il diritto allo studio, e senza annotazioni), che l'ERSU acquisirà direttamente dalla Banca dati INPS.

Qualora gli interessati, pur avendo presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) al CAF o all'INPS ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE 2024, non siano ancora in possesso di quest'ultima all'atto della compilazione della domanda on line, in prossimità della scadenza dei termini per la partecipazione al concorso potranno indicare nella domanda on line la data di presentazione della DSU. Saranno considerate valide al fine dell'inserimento nelle graduatorie provvisorie le attestazioni ISEE che saranno acquisite dalla banca dati INPS alla data **del 10 settembre 2024**, fatta salva la presentazione di una DSU per il rilascio dell'ISEE 2024 entro la data di scadenza del bando (**2 settembre 2024**). Qualora, a seguito delle verifiche effettuate dall'Ente nella banca dati INPS non risulti alcuna attestazione ISEE in corso di validità riconducibile allo studente che ha compilato la domanda on line indicando solo gli estremi della ricevuta della Dichiarazione Sostitutiva Unica, lo studente **risulterà escluso** dalla graduatoria provvisoria.

¹⁶ Regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159, D.M. 7 novembre 2014; D.M. 138 del 13 aprile 2017, D. Lgs. 15 settembre 2017 n. 147, D. L. 28 gennaio 2019 n.4, convertito con L. 28 marzo 2019 n. 26, D.L. n101 del 3 settembre 2019, convertito con L. del 2 novembre 2019, n. 128.

Qualora, a seguito della verifica effettuata in banca dati INPS, lo studente risulti essere in possesso, alla data del **10 settembre 2024**, di un'attestazione ISEE che non si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore dell'interessato, o contenente annotazioni relative a omissioni/difficoltà rilevate dall'Agenzia delle Entrate, lo studente sarà inserito fra gli idonei nelle graduatorie provvisorie con "ESITO SOSPESO".

Per essere ammesso alla graduatoria definitiva, l'interessato dovrà attivarsi in tempi brevi per richiedere, presentando la relativa DSU entro il termine previsto dall'art. 14 del presente bando, un'attestazione ISEE conforme a quanto previsto dal bando di concorso (ISEE per il diritto allo studio, e senza annotazioni), che l'ERSU **acquisirà direttamente dalla Banca dati INPS entro 8 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle istanze di riesame avverso le graduatorie provvisorie**, fatta salva la presentazione di una DSU per il rilascio dell'ISEE 2024 entro la data di scadenza del bando (**2 settembre 2024**).

Qualora, a seguito delle verifiche effettuate dall'Ente, allo scadere dei termini sopraindicati per l'acquisizione dalla banca dati INPS non risulti alcuna attestazione ISEE in corso di validità riconducibile allo studente, o risulti un'attestazione che *"non si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario"* in favore dell'interessato, lo studente sarà **escluso dalle graduatorie definitive**.

Qualora, a seguito delle verifiche effettuate dall'Ente nella banca dati INPS, risulti un'attestazione ISEE contenente annotazioni relative a omissioni/difficoltà rilevate dall'Agenzia delle Entrate, fatto salvo quanto previsto del successivo art. 15.2 per i casi nei quali è ammessa la presentazione dell'istanza di riesame, lo studente sarà escluso dalle graduatorie definitive.

11.2.1 Attestazione ISEE studente indipendente

Lo studente che si dichiara indipendente dal nucleo familiare d'origine, deve disporre, all'atto della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE:

- 1) dei documenti fiscali (CUD, UNICO o altra documentazione) comprovanti il possesso, da almeno due anni antecedenti la presentazione della domanda (2022 e 2023), di propri redditi da lavoro dipendente o assimilato, non inferiori a 9.000,00¹⁷ euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona;
- 2) della documentazione atta a comprovare la residenza, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in un alloggio non di proprietà di un componente della sua famiglia d'origine (certificato di residenza storico).

In mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti, lo studente non può essere considerato indipendente, e dovrà presentare un'attestazione ISEE con il nucleo familiare d'origine.

Qualora lo studente o la studentessa si trovi in una delle situazioni indicate all'art. 2.2 (orfani, persone in convivenza anagrafica), dovrà indicare tale condizione all'atto della presentazione della domanda on line nel

¹⁷ D.M. n.1320/2021, art. 3 comma 1.

Portale dello Studente, e caricare nella sezione “Carica documenti” del Portale dello Studente apposita documentazione attestante la condizione dichiarata.

11.2.2 Condizione economica e patrimoniale studenti stranieri e italiani non residenti in Italia

Per gli studenti stranieri e per gli studenti italiani non residenti in Italia, la condizione economica e patrimoniale è valutata sulla base della documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese dove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.

Nel caso di concrete difficoltà riscontrate nel Paese d'origine, il rilascio della documentazione prevista potrà essere richiesto alle rappresentanze diplomatiche e consolari estere in Italia. Il documento potrà essere legalizzato presso l'Ufficio Legalizzazioni della Prefettura.

Gli indicatori reddituali e patrimoniali saranno calcolati sulla base dei redditi percepiti nel 2022 da ciascun componente del nucleo familiare e del 20% dei patrimoni posseduti al 31 dicembre 2022, al tasso di cambio medio delle valute estere. I beni immobili posseduti alla data del 31 dicembre 2022 saranno valutati solo nel caso di fabbricati, e considerati sulla base del valore convenzionale di euro 500,00 al metro quadrato.

Gli indicatori reddituali e patrimoniali, saranno determinati in rapporto al parametro della scala di equivalenza calcolato in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare.

a) Documentazione per il calcolo degli indicatori reddituali e patrimoniali

Al fine del calcolo degli indicatori reddituali e patrimoniali la documentazione deve indicare:

- la composizione del nucleo familiare;
- l'ammontare e la tipologia dei redditi percepiti dal nucleo familiare nell'anno 2022;
- l'ammontare e la tipologia dei patrimoni posseduti dal nucleo familiare nell'anno 2022.

Coloro che sono impossibilitati a produrre la documentazione relativa ai redditi e ai patrimoni dell'anno 2022, possono avvalersi della possibilità di presentare la documentazione relativa ai redditi percepiti ed al patrimonio posseduto nel 2023.

b) Calcolo degli indicatori reddituali e patrimoniali

Gli studenti stranieri con redditi prodotti all'estero e italiani non residenti in Italia dovranno richiedere al CAF il calcolo dell'ISEEU/ ISPEU parificato per la valutazione della condizione economica e patrimoniale sulla base della documentazione sopracitata, con il rilascio della scheda di raccolta dei dati. Il servizio è gratuito presso i CAF convenzionati con l'ERSU, indicati nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente www.ersucagliari.it.

La documentazione di cui al punto a) e la scheda raccolta dati rilasciata dal CAF, di cui al punto b) devono essere caricate in upload nella sezione “Carica documenti” del Portale dello Studente entro le **ore 13:00 del 2 settembre 2024**, pena l'esclusione dalle graduatorie provvisorie, e prodotta ad uno dei CAF convenzionati con l'ERSU di Cagliari o ad altro CAF ai fini della determinazione degli indicatori reddituali e patrimoniali.

Per gli studenti provenienti da Paesi particolarmente poveri ed in via di sviluppo, come da D.M. n. 440 del 13/02/2024¹⁸, la valutazione della condizione economica è effettuata¹⁹ sulla base di una certificazione della Rappresentanza Italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In alternativa, la suddetta certificazione può essere rilasciata dagli enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica. In tal caso, l'Ente che rilascia tale certificazione esprime una dichiarazione di impegno all'eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca.

Gli studenti stranieri che percepiscono redditi in Italia o il cui nucleo familiare risiede o percepisce redditi in Italia devono attenersi a quanto previsto per i cittadini italiani.

Per gli studenti riconosciuti quali apolidi e rifugiati politici si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia. Gli stessi dovranno caricare nel Portale dello Studente il certificato attestante la condizione di apolide o rifugiato politico o sottoposto a regime di protezione internazionale, rilasciato dal competente ufficio del Ministero dell'Interno Italiano o dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite.

La condizione economica e patrimoniale di detti studenti viene valutata secondo le modalità previste dall'art. 2 del presente bando.

Per il calcolo degli indicatori reddituali e patrimoniali gli interessati dovranno presentare la richiesta per il rilascio dell'ISEEU/ISPEU parificato entro le **ore 13:00 del 2 settembre 2024, pena l'esclusione dal concorso**, rivolgendosi agli sportelli dei CAF autorizzati. Gli indicatori verranno successivamente trasmessi all'Ente e comunicati all'INPS a cura del CAF.

Qualora alla data del **10 settembre 2024** non sia stata acquisita la scheda relativa al calcolo dell'ISEEU/ISPEU parificato, richiesto entro le **ore 13:00 del 2 settembre 2024**, lo studente sarà escluso dalla graduatoria provvisoria, fatta salva la presentazione di istanza di riesame.

11.3 Modalità specifiche per la presentazione della domanda on line di posto alloggio.

Così come meglio precisato all'art. 24 del presente bando, all'atto della presentazione della domanda on line di posto alloggio, lo studente potrà effettuare la scelta fra le camere ubicate nelle strutture indicate nel bando come disponibili, con le modalità indicate nell'allegato "Modalità di assegnazione del posto alloggio".

La scelta è irrevocabile e non modificabile dopo il termine di scadenza previsto dall'art.9.

¹⁸Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Republic, Chad, Comoros, Democratic Republic of the Congo, Democratic People's Republic of Korea, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Kiribati, Lao People's Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome & Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Syrian Arab Republic, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia.

¹⁹ Art.13 comma 5 del DPCM 9 aprile 2001

Art. 12 – Modalità specifiche per l’inserimento dei dati relativi al merito e dei dati relativi all’iscrizione ad un ulteriore corso di laurea in caso di iscrizione contemporanea a due corsi di studio di livello universitario. Documenti da caricare nel Portale dello studente per gli studenti con disabilità o con status di emigrato sardo, coniuge, figlio, o discendente di emigrato sardo tuttora residente fuori del territorio regionale.

12.1 Autocertificazione del merito

Gli iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea dovranno verificare, prima della compilazione della domanda on line, l’avvenuta registrazione degli esami sostenuti e previsti dal piano di studi.

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dovranno dichiarare tutti i crediti o le annualità effettivamente conseguiti alla data di scadenza prevista dall’art. 4 del bando (**10 agosto 2024**).

I CFU e le annualità che non risultino ancora registrati dalla Segreteria della Facoltà, purché effettivamente conseguiti alla data di presentazione della domanda, potranno essere dichiarati nell’apposita sezione all’atto della compilazione del format sul Portale dello Studente.

Il calcolo della media ponderata dovrà essere effettuato tenendo conto di tutti gli esami con votazione espressa in trentesimi.

Saranno effettuate successive verifiche d’ufficio sugli anni di carriera e sulla data di effettivo conseguimento dei CFU e delle annualità autocertificati con la presentazione della domanda, con l’acquisizione dei dati dall’Università e dagli altri Istituti di cui all’art.1 del presente bando.

In caso di discordanza fra i crediti o le annualità autocertificati dallo studente e le risultanze delle verifiche effettuate d’ufficio, verrà preso in considerazione il dato inferiore.

12.2 – Inserimento dei dati relativi all’iscrizione ad un ulteriore corso di laurea

Gli interessati che nell’anno accademico 2024/25 saranno **iscritti contemporaneamente a due corsi di studio di livello universitario**, per fruire della maggiorazione del 20% dell’importo della borsa di studio previsto dall’art. 18 del presente bando in attuazione dell’art. 6 comma 3 del Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 1320 del 17/12/2021, dovranno comunicare all’ERSU di Cagliari i dati relativi all’iscrizione al secondo corso di studi.

La procedura on line per la comunicazione dei suddetti dati sarà attiva dal 7 ottobre 2024 alle ore 13:00 del 14 ottobre 2024 sul Portale dello Studente, accessibile nell’area riservata degli studenti che hanno presentato domanda di borsa di studio per l’A.A. 2024/25 entro il termine previsto dal presente bando.

Per la compilazione del format, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6 quart’ultimo comma, gli interessati dovranno seguire le indicazioni che saranno fornite con apposito avviso che sarà pubblicato sul sito dell’Ente.

12.3 – Certificazione relativa alla condizione di disabilità

Gli studenti con disabilità, ai fini dell'inserimento nella graduatoria riservata, dovranno caricare nella sezione "carica documenti" del Portale dello Studente una scansione leggibile della **certificazione rilasciata dalla Commissione medica della Azienda Sanitaria Locale** di appartenenza, attestante il livello di invalidità non inferiore al 66% o le condizioni di disabilità di cui all'art. 3 comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, entro il **2 settembre 2024** ore 13:00.

12.4 – Certificazione relativa allo status di emigrato sardo, coniuge, figlio o discendente di emigrato sardo tuttora residente fuori del territorio regionale

Gli studenti aventi lo status di emigrato sardo, coniuge, figlio o discendente di emigrato sardo **tuttora residente fuori del territorio regionale**²⁰, ai fini dell'assegnazione della borsa di studio a valere sulle quote riservate di stanziamento, e di posto alloggio fra quelli riservati previsti dal presente bando, dovranno caricare nella sezione "Carica documenti" del Portale dello Studente apposita documentazione, redatta in forma di autocertificazione, attestante tale status, entro il **2 settembre 2024** ore 13:00.

Art. 13 - Esame delle domande ed elaborazione delle graduatorie provvisorie

L'Ufficio Diritto allo Studio procede all'esame delle domande acquisite on line e della documentazione presentata al fine di elaborare le graduatorie provvisorie.

In tale fase, qualora siano riscontrati errori materiali ed incongruenze sulle dichiarazioni presentate dai concorrenti, l'Ufficio può richiedere agli stessi ulteriore idonea documentazione, volta alla correzione delle suddette dichiarazioni.

Gli studenti che hanno compilato la domanda on line entro il **2 settembre 2024** indicando solo gli estremi della ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) sottoscritta entro il suddetto termine, per i quali l'Ente non avrà potuto acquisire dalla banca dati INPS un'attestazione ISEE valida ai sensi dell'art. 2 comma 3 del presente bando, risulteranno esclusi dalle graduatorie.

Qualora l'attestazione ISEE acquisita dalla banca dati INPS, sia in corso di validità ma non si applichi alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, o contenga annotazioni relative a omissioni/difficoltà rilevate dall'Agenzia delle Entrate, lo studente risulterà **idoneo con esito sospeso nelle graduatorie provvisorie**. Nei casi previsti dall'art. 15.2 potrà presentare un'istanza di riesame con le modalità indicate nello stesso articolo.

Art. 14 - Tempi di esecuzione del procedimento (Legge n.241/90)

Sono previsti i seguenti tempi di esecuzione del procedimento:

²⁰ L.R. 15.01.1991, n. 7 art. 16

1. **in data 13 settembre 2024** verranno approvate e pubblicate le graduatorie provvisorie di **assegnazione delle borse di studio e dei posti alloggio;**

Le graduatorie sono consultabili sul sito internet dell'E.R.S.U. www.ersucagliari.it e nell'area riservata del Portale dello Studente. Le graduatorie degli studenti con disabilità saranno consultabili esclusivamente dagli interessati²¹ sul Portale dello Studente;

2. **entro le ore 13:00 del 23 settembre 2024** gli interessati potranno presentare on line, attraverso il Portale dello Studente, eventuali istanze di riesame, motivate e documentate, avverso le graduatorie provvisorie di assegnazione delle borse di studio e dei posti alloggio;
3. l'approvazione e la pubblicazione delle **graduatorie definitive di assegnazione dei posti alloggio e dell'ordine di assegnazione, verrà effettuata entro il 7 ottobre 2024.** Le graduatorie sono consultabili sul sito internet dell'E.R.S.U. www.ersucagliari.it e nell'area riservata del Portale dello Studente. Le graduatorie degli studenti con disabilità saranno consultabili esclusivamente dagli interessati²² sul Portale dello Studente;
4. l'approvazione e la pubblicazione delle **graduatorie definitive di assegnazione delle borse di studio, verrà effettuata entro il 29 ottobre 2024.** Le graduatorie sono consultabili sul sito internet dell'E.R.S.U. www.ersucagliari.it e nell'area riservata del Portale dello Studente. L'esito della graduatoria degli studenti con disabilità è consultabile esclusivamente dagli interessati ²³ nell'area riservata del Portale dello Studente.

Gli studenti richiedenti sono tenuti a verificare l'esattezza dei dati personali riportati nelle graduatorie provvisorie e definitive ed a segnalare tempestivamente all'E.R.S.U. le eventuali inesattezze riscontrate in relazione ai propri dati anagrafici, di reddito, di carriera universitaria e di merito. Il beneficio indebitamente percepito in assenza di una tempestiva segnalazione delle inesattezze sarà revocato e le somme erogate e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti, equivalenti alla borsa in denaro, dovranno essere restituiti.

Eventuali variazioni dell'anno di carriera, intervenute successivamente all'approvazione delle graduatorie definitive, dovranno essere tempestivamente segnalate, ai fini della rivalutazione della pratica e dell'eventuale riposizionamento in graduatoria.

Gli interessati potranno presentare ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'E.R.S.U. di Cagliari entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive.

Avverso le graduatorie definitive potranno essere esperiti i ricorsi giurisdizionali e amministrativi previsti dalla legge.

²¹ Art. 6 III comma del Dlgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali",

²² Art. 6 III comma del Dlgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali",

²³ Art. 6 III comma del Dlgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali",

Il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Maria Grazia Medda, Responsabile dell'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, tel. 070/66206202.

Art. 15 - Esiti delle graduatorie e istanze di riesame

15.1 Graduatorie provvisorie

Nelle **graduatorie provvisorie** il richiedente può risultare:

- **IDONEO**: lo studente possiede i requisiti previsti dal bando e deve attendere la pubblicazione delle graduatorie definitive per verificare l'attribuzione del beneficio;
- **IDONEO con esito "SOSPESO"**: a seguito della verifica effettuata in banca dati INPS, lo studente risulta essere in possesso di un'attestazione ISEE che non si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in suo favore, o contenente annotazioni relative a omissioni/difficoltà rilevate dall'Agenzia delle Entrate. Per essere ammesso alla graduatoria definitiva, l'interessato dovrà richiedere, presentando la DSU entro il termine previsto per le istanze di riesame (23 settembre 2024), un'attestazione ISEE conforme a quanto previsto dal bando di concorso (ISEE per il diritto allo studio, e senza annotazioni), che l'ERSU acquisirà direttamente dalla Banca dati INPS entro 8 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle istanze di riesame avverso le graduatorie provvisorie, fatta salva la presentazione di una DSU per il rilascio dell'ISEE 2024 entro la data di scadenza del bando.
- **NON IDONEO**: lo studente non possiede i requisiti previsti dal bando o ha commesso errori materiali nella compilazione della domanda oppure, a seguito della verifica effettuata in banca dati INPS, non risulta essere in possesso di un'attestazione ISEE rilasciata ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4 del presente bando;

Lo studente con disabilità privo dei requisiti di accesso alla graduatoria generale risulterà escluso nella suddetta graduatoria, e sarà inserito nella graduatoria specifica se in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 2 e 5 del Bando. Pertanto dovrà consultare tale ultima graduatoria, accedendo al Portale dello Studente con le proprie credenziali, per verificare la posizione effettiva.

15.2 Istanze di riesame.

In relazione agli esiti delle graduatorie provvisorie gli interessati potranno presentare **una sola istanza di riesame della domanda per ciascuna delle graduatorie:**

- graduatoria provvisoria di assegnazione di posto alloggio;
- graduatoria provvisoria di assegnazione di borsa di studio.

L'istanza di riesame dovrà essere presentata accedendo alla sezione "Esito graduatorie" dalla propria area riservata del Portale dello Studente, entro il **23 settembre 2024 ore 13:00**

Attraverso l'istanza di riesame l'interessato può:

- rinunciare all'assegnazione del posto alloggio presso le case dello studente (con istanza di riesame avverso le graduatorie provvisorie di assegnazione dei posti alloggio);
- chiedere la modifica dello status di sede, pendolare, fuori sede. A tal proposito si precisa quanto segue: agli studenti che, all'atto di compilazione della domanda, dichiarano di non avere intenzione di assumere domicilio a titolo oneroso presso la sede universitaria, è assegnato lo status di pendolare, pertanto figureranno esclusi dalla graduatoria di assegnazione dei posti alloggio. Per essere riammessi, dovranno esprimere tale volontà, necessaria ai fini dell'attribuzione dello status di fuori sede;
- chiedere la correzione dei dati di carriera e di merito, risultanti da documenti da allegare all'istanza. In tutti i casi nei quali la modifica richiesta riguarda l'anno di immatricolazione all'attuale carriera o il merito conseguito, gli studenti dovranno allegare all'istanza l'autocertificazione, contenente le informazioni relative alla carriera, e/o al merito maturato al 10 agosto 2024, che potranno scaricare dalla piattaforma in uso presso l'Ateneo o l'Istituto di Cagliari al quale sono iscritti;

Gli studenti presenti in graduatoria quali iscritti ad anni successivi al primo, che risultino in possesso dei requisiti di merito e di reddito a tale titolo, in caso di reimmatricolazione ad un corso di laurea ad accesso programmato, a seguito di rinuncia alla precedente carriera, per la quale hanno presentato domanda di borsa di studio, possono chiedere di essere inseriti nelle graduatorie degli iscritti al primo anno, qualora le graduatorie di ammissione al corso di laurea ad accesso programmato siano pubblicate dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di borsa di studio. Se beneficiari di borsa di studio nella carriera alla quale hanno rinunciato, dovranno aver restituito integralmente e prima della presentazione dell'istanza, le somme percepite a titolo di borsa di studio e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti per lo stesso anno di carriera o per i successivi. Nell'ipotesi in cui i benefici siano stati erogati da altro ente per il diritto allo studio, devono comprovare, tramite idonea documentazione, la restituzione di quanto percepito negli anni di carriera oggetto della rinuncia agli studi;

- richiedere la correzione di errori materiali relativi a dati aventi data certa anteriore alla data di scadenza per la presentazione della domanda, riscontrabili in documenti da allegare all'istanza;
- richiedere la modifica della situazione relativa ai requisiti economico-patrimoniali, **fatta salva la presentazione di una DSU per il rilascio dell'ISEE 2024 alla data di scadenza del bando (2 settembre 2024)**, qualora l'attestazione ISEE per il diritto allo studio **contenga annotazioni relative ad omissioni/difformità rilevate dall'Agenzia delle Entrate, ma la DSU presentata sia corretta**. In tal caso, lo studente dovrà produrre con l'istanza di riesame, unitamente all'attestazione ISEE in corso di validità, la Dichiarazione Sostitutiva Unica che ha generato l'ISEE difforme, e allegare idonea documentazione integrativa per consentire all'Ufficio la valutazione sulla completezza e veridicità della dichiarazione in relazione agli elementi reddituali che hanno prodotto la difformità.

In sede di riesame non sarà possibile:

- chiedere l'inserimento in graduatoria per l'assegnazione della borsa di studio, qualora la richiesta di borsa di studio non sia stata presentata con la compilazione dell'apposito format entro la data di scadenza prevista dall'art. 9 del presente bando;
- chiedere l'inserimento in graduatoria per l'assegnazione del posto alloggio, qualora la richiesta di posto alloggio non sia stata presentata con la compilazione dell'apposito format entro la data di scadenza prevista dall'art. 9 del presente bando;
- chiedere l'inserimento o la modifica delle preferenze relative all'alloggio;
- chiedere di integrare la domanda dichiarando ex novo i dati dell'attestazione ISEE, se l'interessato non aveva presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica per il rilascio dell'ISEE 2024 entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di concorso;

15.3 Nelle graduatorie definitive il richiedente può risultare:

- **BENEFICIARIO:** lo studente possiede i requisiti richiesti dal bando ed ha diritto ad usufruire dei benefici richiesti;
- **IDONEO:** lo studente possiede i requisiti richiesti dal bando ma non può usufruire del beneficio richiesto per insufficienza delle risorse disponibili;
- **NON IDONEO:** lo studente non possiede i requisiti previsti dal bando, non ha presentato la documentazione prevista dal bando, o non ha sanato gli errori materiali presenti nella domanda.

Lo studente con disabilità privo dei requisiti di accesso alla graduatoria generale risulterà escluso nella suddetta graduatoria, e sarà inserito nella graduatoria specifica se in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 2 e 5. Pertanto dovrà consultare tale ultima graduatoria accedendo con le sue credenziali al Portale dello Studente per verificare l'effettiva attribuzione del beneficio spettante.

Art. 16 - Attribuzione dei posti alloggio ed erogazione delle borse di studio

16.1 – Assegnazione posti alloggio

Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie definitive sarà garantita agli studenti beneficiari la disponibilità dei servizi abitativi. L'attribuzione delle camere sarà effettuata d'ufficio sulla base dell'ordine di assegnazione, tenuto conto delle preferenze espresse all'atto della presentazione della domanda di posto alloggio.

1. L'ordine di assegnazione è determinato nel modo seguente:
 - a) gli studenti iscritti ad anni successivi al primo vengono ordinati in una graduatoria unica, tenendo conto dei seguenti parametri:
 - coefficiente di merito determinato dal rapporto tra il numero di crediti formativi conseguiti (o di esami annuali superati, per i corsi ante riforma) e il numero di crediti (o di esami annuali)

secondo l'anno di riferimento. Il numero dei crediti considerati ai fini del suddetto calcolo sarà di 60 per ogni anno frequentato. Il coefficiente di merito si ottiene dividendo il numero dei crediti formativi conseguiti per 60 per il secondo anno di corso, per 120 per il terzo anno, per 180 per il quarto anno (o primo fuori corso della laurea triennale), per 240 per il quinto anno, per 300 per il sesto anno (o primo fuori corso dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata quinquennale), per 360 per il primo fuori corso dei corsi di laurea magistrale a CU di sei anni. La formula è la seguente "CFU (crediti conseguiti) /n. CFU secondo l'anno di corso di riferimento". Per gli iscritti al secondo anno fuori corso (per i corsi ante riforma) il numero degli esami annuali previsti per il calcolo del coefficiente è aumentato di tre;

- media ponderata dei voti riportati;
 - indicatore della situazione economica equivalente;
- b) gli studenti iscritti al primo anno vengono ordinati in una seconda graduatoria basata sull'indicatore economico.
2. L'assegnazione degli alloggi avviene elaborando le due graduatorie, con un rapporto di uno studente matricola (iscritto al primo anno) ogni tre degli anni successivi.

L'ordine di assegnazione con l'indicazione delle camere assegnate, redatto elaborando le graduatorie definitive, sarà pubblicato entro il **7 ottobre 2024**, unitamente alle suddette graduatorie ed alle informazioni relative ai tempi ed alle modalità di presa di possesso delle camere.

Gli studenti beneficiari di posto alloggio per il precedente A.A. 2023/24, che risultino idonei nelle graduatorie provvisorie di assegnazione dei posti alloggio, possono continuare a fruire del servizio fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive di posto alloggio, dietro pagamento dell'importo della retta alloggio indicato per gli studenti beneficiari di borsa dall'art. 26, rapportato al suddetto periodo di fruizione.

Per le modalità di assegnazione delle camere si rinvia alla consultazione dell'Allegato 1.

Rinvio al regolamento alloggi. In materia di assegnazione e occupazione dei posti alloggio, per quanto non specificamente disciplinato dal presente bando, si invitano i beneficiari a consultare l'apposito regolamento delle Case dello Studente ed i relativi addendum, disponibili sul sito www.ersucagliari.it.

16.2 – Erogazione della borsa di studio

16.2.1 Prima rata

L'erogazione della prima rata della borsa di studio sarà autorizzata nei confronti degli studenti che, a seguito delle verifiche effettuate presso l'Università e degli altri Istituti di cui all'art.1, **risultino regolarmente iscritti** all'anno di carriera del corso di laurea di livello universitario, per la cui frequenza hanno diritto al beneficio.

La prima rata della borsa di studio agli studenti beneficiari che risultino regolarmente iscritti per l'A.A.2024/25, sarà erogata con le modalità ed entro i termini sottoindicati:

A. Iscritti al primo anno di corsi di laurea triennale e a ciclo unico:

- con provvedimento adottato entro **l'11 novembre 2024**, sarà erogata la prima tranches della borsa di studio agli studenti con immatricolazione già perfezionata ai corsi di primo livello alla data del **29 ottobre 2024**, che abbiano provveduto alla data del 6 novembre 2024 ad inserire nella propria area riservata del portale dello studente l'indirizzo di una casella di posta elettronica certificata (PEC) ad essi intestata, e il codice IBAN di un conto ad essi intestato.

L'importo della rata da erogare è pari al 20% del valore in denaro della borsa di studio assegnata agli studenti con lo status di pendolare e in sede. Agli studenti fuori sede, in attesa della conferma dello status di fuori sede, sarà erogata la prima rata della borsa di studio calcolata in base all'importo spettante ai pendolari. La differenza sarà erogata a conguaglio con la rata spettante successivamente alla conferma di detto status;

- agli studenti che hanno ricevuto la prima tranches della borsa a novembre, sarà erogata la seconda tranches della borsa di studio **entro il 31 dicembre 2024**. In questo caso l'importo della rata da erogare è pari al 30% del valore in denaro della borsa di studio assegnata agli studenti con lo status di pendolare e in sede, ed agli studenti fuori sede che avranno confermato tale status entro la data del 22 novembre 2024 (oltre al conguaglio sulla prima rata erogata con l'importo spettante ai pendolari), con le modalità previste dall'art. 19 del presente bando. Agli studenti fuori sede, in attesa della conferma dello status di fuori sede, sarà erogata la prima rata della borsa di studio calcolata in base all'importo spettante ai pendolari. La differenza sarà erogata a conguaglio con la rata spettante successivamente alla conferma di detto status;
- agli studenti che hanno perfezionato l'immatricolazione, ma in data successiva al 29 ottobre 2024, la prima rata sarà erogata **entro il 31 dicembre 2024**, se alla data del 22 novembre 2024 avranno inserito nella propria area riservata del portale dello studente l'indirizzo di una casella di posta elettronica certificata (PEC) ad essi intestata, e il codice IBAN di un conto ad essi intestato. In questo caso l'importo della rata da erogare è pari al 50% del valore in denaro della borsa di studio assegnata agli studenti con lo status di pendolare e in sede, ed agli studenti fuori sede che avranno confermato tale status entro la data del 22 novembre 2024, con le modalità previste dall'art. 19 del presente bando;

Agli studenti con lo status di fuori sede che non avranno ancora confermato tale status alla data del 22 novembre 2024, sarà erogata la prima rata della borsa di studio calcolata in base all'importo spettante ai pendolari. La differenza sarà erogata a conguaglio con la seconda rata.

B. Iscritti al primo anno di corsi di laurea magistrale e di terzo livello, e ad anni successivi al primo di tutti i livelli di corso:

- la prima rata sarà erogata **entro il 31 dicembre 2024** agli studenti regolarmente iscritti che abbiano provveduto alla data del 22 novembre 2024 ad inserire nella propria area riservata del portale dello studente l'indirizzo di una casella di posta elettronica certificata (PEC) ad essi intestata, e il codice IBAN di un conto ad essi intestato. In tal caso l'importo della rata da erogare

è pari al 50% del valore in denaro della borsa di studio assegnata agli studenti con lo status di pendolare e in sede, ed agli studenti fuori sede che avranno confermato tale status entro la data del 22 novembre 2024, con le modalità previste dall'art. 19 del presente bando.

Agli studenti con lo status di fuori sede che non avranno ancora confermato tale status alla data del 22 novembre 2024, sarà erogata la prima rata della borsa di studio calcolata in base all'importo spettante ai pendolari. La differenza sarà erogata a conguaglio con la seconda rata;

Agli studenti beneficiari di borsa di studio incrementata del 20% per la contemporanea iscrizione a più corsi di studio, l'importo relativo al suddetto incremento sarà erogato unitamente al saldo, previa verifica del mantenimento dei requisiti di merito previsti con riferimento al corso di studi al quale l'incremento è correlato.

Tutti i beneficiari di borsa di studio devono obbligatoriamente fornire all'Ente il codice IBAN di un conto ad essi intestato, accedendo al Portale dello Studente e compilando l'apposito campo della sezione "IBAN", per consentire l'accredito degli importi spettanti **entro il 22 novembre 2024**, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 lettera a) del presente articolo per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea di primo livello e di laurea a ciclo unico. Per consentire l'accredito della borsa di studio l'IBAN comunicato all'ERSU dovrà essere relativo ad un conto o ad una carta con limite di capienza superiore all'importo della rata spettante.

Tutti i beneficiari di borsa di studio devono obbligatoriamente fornire all'Ente l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata (PEC) ad essi intestata, per l'invio delle comunicazioni relative alla procedura concorsuale (si intendono le comunicazioni relative a provvedimenti adottati nei confronti del singolo studente, quali ad esempio accertamenti sul possesso dei requisiti e revoca dei benefici), accedendo al Portale dello Studente e compilando l'apposito campo dell'anagrafica **entro il 22 novembre 2024**, perché possa essere autorizzato il pagamento della prima rata della borsa di studio.

Il pagamento della prima rata della borsa di studio sarà sospeso nei seguenti casi:

- 1) agli studenti che, a seguito delle verifiche effettuate alla data del 22 novembre 2024, non risultano regolarmente iscritti per l'A.A. 2024/25, la prima rata della borsa di studio sarà erogata entro aprile 2025, ad avvenuta regolarizzazione dell'iscrizione, che dovrà essere comunicata entro il 31 marzo 2025, attraverso l'invio di un ticket dalla propria area riservata del Portale dello Studente, seguendo le indicazioni dell'Ufficio, **pena la decadenza dal beneficio**. Gli studenti in attesa di ripescaggio per l'iscrizione ad un corso di laurea, dovranno attendere di essere regolarmente iscritti al corso di laurea prima di inviare il suddetto ticket. Qualora non comunichino l'avvenuta iscrizione, o non risultino regolarmente iscritti, saranno dichiarati decaduti;
- 2) agli studenti nei confronti dei quali è in corso un procedimento di accertamento economico o di merito, relativo anche ad anni accademici precedenti, viene sospeso il pagamento della borsa di studio in attesa della conclusione del procedimento;
- 3) agli studenti che non hanno comunicato alla data del 22 novembre 2024, con le modalità suindicate, il codice IBAN necessario per l'accredito, la prima rata della borsa di studio sarà erogata nel mese di aprile 2025. **Nei confronti degli studenti che non comunicheranno le proprie**

coordinate bancarie entro il termine del 31 marzo 2025, potrà essere autorizzato il pagamento all'atto della maturazione dei requisiti per l'erogazione del saldo del beneficio. La mancata comunicazione delle coordinate bancarie nei termini previsti per l'erogazione del saldo, sarà considerata rinuncia al beneficio;

- 4) Agli studenti che non hanno comunicato alla data del 22 novembre 2024 con le modalità suindicate l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ad essi intestata, la prima rata della borsa di studio sarà erogata nel mese di aprile 2025, previo accertamento dell'avvenuta comunicazione dell'indirizzo della casella PEC entro il 31 marzo 2025. **Nei confronti degli studenti che non comunicheranno l'indirizzo della casella PEC entro il termine del 31 marzo 2025, potrà essere autorizzato il pagamento all'atto della maturazione dei requisiti per l'erogazione del saldo del beneficio. La mancata comunicazione dell'indirizzo della casella PEC nei termini previsti per l'erogazione del saldo, sarà considerata rinuncia al beneficio.**

16.2.2 Seconda rata

Erogazione seconda rata borsa di studio iscritti ad anni successivi al primo e studenti con disabilità

Il pagamento della seconda rata agli studenti effettivamente iscritti per l'A.A. 2024/25 in regolare corso di studi agli anni successivi al primo ed agli studenti con disabilità, sarà autorizzato entro il 30 giugno 2025, **senza l'obbligo di presentazione di alcuna autocertificazione di merito**, fatta salva l'acquisizione dei fondi da parte dell'ERSU.

Erogazione saldo borsa di studio iscritti al primo anno

Il pagamento del saldo della borsa di studio agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea di primo e secondo livello (pari al restante 50% del totale o all'importo dovuto a conguaglio), sarà autorizzato al raggiungimento di 20 CFU, **purché conseguiti entro il 10 agosto 2025** e fatta salva l'acquisizione dei fondi da parte dell'ERSU, con le seguenti tempistiche:

- a) entro il 31 luglio 2025, se alla data del 30 giugno 2025 avranno autocertificato sul Portale dello Studente il conseguimento di 20 CFU;
- b) entro il 31 ottobre 2025, a coloro che entro il 10 ottobre 2025 avranno autocertificato sul Portale dello Studente il conseguimento di 20 CFU alla data del 10 agosto 2025²⁴;

Tale autocertificazione è richiesta esclusivamente ai beneficiari iscritti al primo anno dei corsi di primo e secondo livello. Per gli iscritti al primo anno dei corsi di terzo livello, l'erogazione della seconda rata sarà effettuata se in possesso dei requisiti per l'ammissione alla frequenza del secondo anno di corso.

Gli studenti con disabilità iscritti al primo anno non devono rispettare i criteri di merito relativi al pagamento della seconda rata e alla revoca del beneficio.

²⁴ D.M. 1320/2021 art.5.

Il pagamento sarà autorizzato previa verifica dell'avvenuta registrazione, da parte delle Segreterie studenti, dei crediti contenuti nell'autocertificazione.

Sono ritenuti validi, ai fini del conseguimento del merito richiesto agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di primo e secondo livello, i crediti previsti per il corso di studio al quale gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

Per il conseguimento dei predetti CFU non è previsto l'utilizzo di alcun bonus.

Non saranno presi in considerazione a tal fine i crediti formativi relativi a:

- esami convalidati parzialmente, per i quali è richiesta una ulteriore integrazione di CFU formativi ai fini della votazione finale;
- moduli di esami per i quali non è stata superata la prova conclusiva;
- tirocini formativi non ancora conclusi alle date di scadenza sopraindicate;
- corsi integrati qualora non siano stati sostenuti tutti i moduli previsti;
- esami in soprannumero, non utili al conseguimento del titolo;
- esami convalidati da una carriera precedente a seguito di rinuncia agli studi o decadenza e **reimmatricolazione al primo anno** del nuovo corso; la preclusione varrà per l'anno successivo (o gli anni successivi) alla convalida e per un numero di anni di carriera pari a quelli convalidati²⁵. Per quanto concerne gli esami convalidati parzialmente, si rinvia a quanto previsto all'art.4 del presente bando.

Qualora entro il 30 novembre 2025 lo studente iscritto al primo anno non abbia conseguito almeno 20 CFU, la borsa di studio verrà revocata secondo le modalità indicate nell'art. 28 del presente bando.

16.3 Comunicazioni sui pagamenti e disponibilità degli importi

Gli avvisi relativi ai pagamenti delle provvidenze economiche sono pubblicati sul sito istituzionale www.ersucagliari.it e sul Portale dello Studente.

Gli studenti beneficiari sono tenuti a consultare periodicamente il sito dell'ERSU per informarsi sulle date di erogazione degli importi in loro favore.

Si precisa che il termine indicato per l'autorizzazione dei pagamenti è inteso come data di adozione dell'atto con il quale l'ERSU dispone il pagamento. L'effettiva disponibilità della somma sul conto dello

²⁵ Ad esempio:

- gli esami convalidati dalla precedente carriera relativi al primo anno dell'attuale carriera non saranno presi in considerazione per la partecipazione al concorso per il secondo anno di carriera;
- gli esami convalidati dalla precedente carriera relativi al primo e secondo anno dell'attuale carriera non saranno presi in considerazione per la partecipazione al concorso rispettivamente per il secondo e per il terzo anno, e così via.

studente avverrà nei giorni successivi, con tempistiche variabili in funzione dei tempi di accredito degli Istituti di Credito.

CAPO III - BORSE DI STUDIO

Art. 17 - Stanziamenti e ripartizione Borse di Studio

Le borse di studio sono finanziate dalle seguenti risorse:

- 1) gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio versata dagli studenti;
- 2) contributo assegnato dalla Regione Sardegna in attuazione della L.R. n.25/2002;
- 3) risorse aggiuntive derivanti dai fondi europei del PNRR finanziato dall'Unione Europea – Next generation EU, investimento 1.7 “Borse di studio per l’accesso all’Università” – Missione 4 Componente 1;
- 4) quota del Fondo Integrativo Statale per le borse di studio;
- 5) risorse dell’Ente;
- 6) eventuale quota del PR Sardegna FSE+ 2021-2027. Priorità 2 “Istruzione, formazione e competenze” - Obiettivo specifico ESO4.6 f) – Campo di intervento 150 Sostegno all’istruzione terziaria per l’intervento “Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità”;

La somma iniziale stanziata per l'A.A. 2024/25 è di euro 32.398.079,55, fatta salva la verifica sull’effettiva disponibilità degli importi.

Sarà disposto un incremento dello stanziamento a seguito della ripartizione del Fondo Integrativo Statale per l’anno 2024, delle risorse aggiuntive del PNRR e delle altre risorse assegnate, e qualora nel corso dell’anno si rendessero disponibili eventuali ulteriori somme.

Per quanto concerne l’ordine di priorità nell’utilizzo delle fonti di finanziamento per la concessione delle borse di studio, sarà data attuazione alle indicazioni del MUR e della deliberazione della G.R. n.24/31 del 10 luglio 2024. Saranno utilizzate prioritariamente le risorse derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio, le risorse regionali, e successivamente le risorse assegnate nell'ambito dei riparti delle risorse PON e PNRR, e, in ordine ancora successivo le assegnazioni statali relative alle eventuali risorse eccedenti del FIS 2023 e al Fondo Integrativo Statale 2024, le risorse derivanti da avanzo di amministrazione vincolato e altre risorse dell'Ente, ed infine le risorse comunitarie del PR Sardegna FSE+ 2021-2027.

Ai sensi dell’art. 16 della L.R. 15.01.1991, n. 7, il 2% dello stanziamento è riservato agli studenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, lett. a) e b) della medesima legge²⁶, che abbiano i requisiti di cui al presente bando.

²⁶Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge:

Agli studenti con disabilità è riservata una quota di stanziamento, pari a euro 930.000,00, fatti salvi eventuali incrementi, ripartita secondo le modalità indicate al successivo comma del presente articolo.

Agli studenti del primo anno è riservata una quota pari ad 1/3 dello stanziamento, agli studenti iscritti agli anni successivi è riservata una quota pari a 2/3 dello stanziamento. Eventuali importi non attribuiti per mancanza di aventi diritto in una delle due categorie, saranno distribuiti fra gli aventi diritto dell'altra categoria.

Per gli studenti iscritti al primo anno la ripartizione delle borse sarà effettuata in proporzione al numero degli idonei presenti nelle graduatorie di cui all'art. 8.1 punto 1) del presente bando.

La ripartizione dello stanziamento fra gli studenti iscritti ad anni successivi al primo sarà effettuata in proporzione al numero degli aventi diritto, risultanti dalle graduatorie definitive, distinte per anno e corso di studi, garantendo l'attribuzione di almeno una borsa di studio per ciascun anno e corso di studi.

Il conferimento delle borse di studio sarà effettuato sulla base della suddetta ripartizione. Le eventuali somme residue saranno assegnate prioritariamente allo stesso corso di studi, successivamente ai corsi della stessa facoltà, quindi alle graduatorie all'interno delle quali è presente il resto di importo più elevato ad esclusione degli iscritti al primo anno, fino ad esaurimento dei fondi.

Qualora l'importo stanziato non consenta l'assegnazione della borsa di studio a tutti gli aventi diritto, verrà disposto lo scorrimento della graduatoria, con l'utilizzo della quota assegnata a seguito della ripartizione del Fondo Integrativo Statale per l'anno 2024, del PNRR 2024, e di eventuali altre risorse che si rendessero disponibili.

Art. 18 - Importi borse di studio

L'importo spettante è determinato in base allo status di studente "fuori sede", "pendolare" e "in sede", secondo i criteri previsti dal successivo art. 19 e in relazione al reddito.

Gli importi massimi della borsa di studio sono stabiliti nel modo seguente, in attuazione dell'art.3 del D.M. n. 1320/2021, del Decreto Direttoriale del MUR n. 317 del 14/03/2024, e della deliberazione della Giunta regionale n. 24/31 del 10 luglio 2024:

- 1) euro 2.827,64 per gli studenti in sede;
- 2) euro 4.100,05 per gli studenti pendolari;
- 3) euro 7.015,97 per gli studenti fuori sede e per gli studenti indipendenti che utilizzano un alloggio a titolo oneroso documentabile.

-
- a) coloro che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo;
 - b) i figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana;
 - c) [omissis].

L'importo massimo della borsa in denaro viene corrisposto agli studenti il cui Indicatore della situazione economica equivalente universitaria (ISEE) sia inferiore o uguale a euro 18.484,53 (pari ai due terzi del limite indicato nell'articolo 2 del bando di concorso). Per ISEE superiore, la borsa in denaro viene proporzionalmente ridotta sino alla metà dell'importo.

Agli studenti iscritti al primo anno fuori corso dei corsi indicati ai nn. 1, 2 e 3 dell'art.6 del presente bando, ed agli studenti con disabilità iscritti al secondo anno fuori corso dei suddetti corsi è assegnato un solo semestre di borsa. Il valore della borsa di studio per i suddetti studenti è pari alla metà degli importi sopra indicati.

Ai suddetti importi si applicano i seguenti incrementi:

- 1) del 15% per gli studenti economicamente più svantaggiati, ossia con indicatore ISEE inferiore o uguale a euro 13.863,40 (pari alla metà del limite massimo di riferimento);
- 2) del 40% per gli studenti con percentuale di disabilità riconosciuta superiore all'80%;
- 3) del 20% per gli studenti con percentuale di disabilità riconosciuta dal 66% all'80%, o con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art.3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- 4) del 20% per le studentesse che frequentino uno dei corsi S.T.E.M. (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica);
- 5) del 20% per gli studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di studio presso Università e/o Istituti AFAM. Tale incremento è attribuito solo nel caso in cui gli studenti siano in possesso e mantengano i requisiti di merito previsti per l'accesso ai benefici per entrambi i corsi e per l'intera durata degli stessi. L'incremento non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti del presente bando con riferimento al corso di studio al quale è correlato il predetto incremento.

L'incremento previsto al punto 4) per le studentesse che frequentino uno dei corsi S.T.E.M, e al punto 5) per gli studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di studio presso Università e/o Istituti AFAM, **non è cumulabile** con l'incremento previsto per gli studenti economicamente più svantaggiati, ossia con un indicatore ISEE inferiore o uguale alla metà del limite massimo di riferimento. Pertanto, qualora siano soddisfatte entrambe le condizioni, viene assegnato il solo incremento del 20%.

Si riporta di seguito la tabella ²⁷ con gli importi della borsa di studio spettante a seconda della fascia ISEE di riferimento:

<i>Livello ISEE</i>	<i>Studente fuori sede</i>	<i>Studente pendolare</i>	<i>Studente in sede</i>
Inferiore o uguale a euro 13.863,40 (inferiore o uguale al 50% del limite massimo di riferimento)	euro 8.068,37 (115%)	euro 4.715,06 (115%)	euro 3.251,79 (115%)
Superiore a euro 13.863,40 e fino a euro 18.484,53 (superiore al 50% e fino ai 2/3 del limite massimo di riferimento)	euro 7.015,97 (100%)	euro 4.100,05 (100%)	euro 2.827,64 (100%)
Superiore a euro 18.484,53 e fino a euro 27.726,79 (superiore ai 2/3 e fino al limite massimo di riferimento)	Gradualmente ridotta sino alla metà (min. euro 3.507,99)	Gradualmente ridotta sino alla metà (min. euro 2.050,03)	Gradualmente ridotta sino alla metà (min. euro 1.413,82)

La borsa di studio è corrisposta in denaro e in servizi, da fruire entro l'anno accademico.

I beneficiari di borsa di studio con lo status di studente **in sede** fruiscono di un pasto giornaliero gratuito.

Per gli studenti **beneficiari di posto alloggio**, l'importo della borsa di studio è ridotto di euro 2.175,41, in relazione a n. 11 mesi di effettiva erogazione del servizio abitativo.

Per gli studenti beneficiari di borsa di studio con lo **status di fuori sede**, l'importo della borsa di studio è ridotto di euro 715,20, in relazione a n. 275 pasti da fruire nelle giornate di effettiva erogazione del servizio di ristorazione.

²⁷ Circolare del Ministero dell'Università e Ricerca dell'11 maggio 2022, adottata ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.M. n. 1320/2021, e D.M.317/2024.

La quota della Borsa di studio erogata in servizi (mensa e alloggio) non è monetizzabile e, in caso di mancata fruizione, non darà diritto ad alcun rimborso.

L'importo in denaro è erogato con le modalità indicate nell'art. 16.2. Agli studenti beneficiari di borsa di studio per un ulteriore semestre, ai sensi del precedente comma 4, è erogata una unica rata semestrale.

Per gli studenti beneficiari di posto alloggio in graduatoria, l'importo in denaro della borsa, decurtato del valore del servizio alloggio, resterà comunque invariato in caso di decadenza o non fruizione dell'alloggio, e di rinuncia al posto alloggio, se presentata dopo il termine previsto per la presentazione delle istanze di riesame delle graduatorie provvisorie (**23 settembre 2024, ore 13:00**).

Gli studenti beneficiari di borsa di studio che diventano titolari di posto alloggio nel corso dell'anno conserveranno la borsa assegnata ma saranno tenuti al pagamento della retta per il periodo di fruizione del servizio, in ragione di **euro 198,00** mensili, indipendentemente dalla fascia di appartenenza e dalla tipologia della camera.

ATTENZIONE

La borsa di studio è esente dall'imposta sui redditi ma deve essere dichiarata ai fini del calcolo dell'ISEE con le modalità indicate dal DPCM n. 159/2013.²⁸

Art. 19 - Status di sede, pendolare e fuori sede

Ai fini del riconoscimento dello status di sede, pendolare e fuori sede, vengono stabiliti i seguenti criteri:

- a) gli studenti che frequentano la sede di **Cagliari** sono considerati "**in sede**" se residenti nei comuni di Cagliari, Assemini, Decimomannu, Elmas, Monserrato, Quartucciu, Quartu S. Elena, Selargius. Sono considerati "**pendolari**" se residenti nei comuni di Capoterra, Dolianova, Maracalagonis, Monastir, San Sperate, Sarroch, Serdiana, Sestu, Settimo S. Pietro, Sinnai, Soleminis, Ussana, Uta, Villa S. Pietro.
- b) Gli studenti che frequentano la sede staccata di **Nuoro** sono considerati "**in sede**" se residenti nei comuni di Nuoro e Oliena. Sono considerati "**pendolari**" se residenti nei comuni di Dorgali, Fonni, Galtelli, Mamoiada, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Orune, Ottana e Sarule.
- c) Gli studenti che frequentano la sede staccata di **Oristano** sono considerati "**in sede**" se residenti nei comuni di Oristano, Arborea, Baratili San Pietro, Cabras, Milis, Nurachi, Ollastra, Riola Sardo, S. Vero Milis, Santa Giusta, Simaxis, Terralba e Zeddiani. Sono considerati "**pendolari**" se residenti nei comuni di Allai, Bauladu, Bonarcado, Fordongianus, Guspini, Marrubiu, Narbolia, Palmas Arborea, Seneghe, S. Nicolò d'Arcidano, Santu Lussurgiu, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Solarussa, Tramatzu, Uras, Usellu, Villanova Truschedu, Villaurbana e Zerfaliu;
- d) Gli studenti che frequentano il Corso di laurea magistrale in Ingegneria Biomedica dell'Università degli studi di Cagliari, interateneo con l'Università di Pavia e la Scuola Universitaria Superiore IUSS di

²⁸ Legge 13 agosto 1984 n. 476 e Circolare n. 109/E del 6/04/1995 del Ministero delle Finanze.

Pavia, sono considerati “in sede”, “pendolari” o “fuori sede”, in base al comune di residenza in relazione alla sede presso la quale frequentano le attività formative nell’anno accademico di riferimento. Per quanto concerne i comuni di residenza considerati in sede, pendolari e fuori sede, per gli studenti che frequenteranno la sede di Pavia negli anni di carriera successivi al primo, si rinvia al bando di concorso dell’Ente per il Diritto allo Studio Universitario di Pavia (EDISU Pavia) <https://www.edisu.pv.it/>;

- e) Gli studenti che frequentano la sede staccata di **Olbia** sono considerati “**in sede**” se residenti nei comuni di Olbia e Loiri Porto San Paolo. Sono considerati “**pendolari**” se residenti nei comuni di: Arzachena, Golfo Aranci, Monti, Padru, Palau, San Teodoro, Sant’Antonio di Gallura e Telti.

Vengono inoltre considerati **in sede** gli studenti che alloggiano in un immobile ad uso abitativo di proprietà del proprio nucleo familiare, ubicato in uno dei comuni considerati “in sede”.

E’ attribuito lo status “**in sede**” agli studenti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.

19.1 - Studenti fuori sede

Viene riconosciuto lo status di fuori sede agli studenti residenti in comuni diversi da quelli su indicati, a condizione che alloggino a titolo oneroso nei pressi della sede universitaria utilizzando le strutture dell’Ente, alloggi di privati o di altri Enti per un periodo non inferiore a 10 mesi, o per un periodo non inferiore a 5 mesi se beneficiari di borsa semestrale in qualità di iscritti al primo anno fuori corso.

Al fine dell’attribuzione dello status di fuori sede, all’atto della compilazione della domanda on line, gli studenti dovranno dichiarare l’intenzione di alloggiare a titolo oneroso nei pressi della sede universitaria:

- utilizzando i posti alloggio delle case dello studente dell’Ente, se presentano domanda di posto alloggio;
- stipulando un regolare contratto d’affitto presso privati di durata minima di dieci mesi (5 mesi nei casi previsti dal primo capoverso del presente punto), compresi nel periodo fra il 1 ottobre 2024 e il 30 settembre 2025 (o nel diverso periodo legato al calendario dell’anno accademico dell’Istituto frequentato).

Agli studenti che, all’atto di compilazione della domanda, non esprimono l’intenzione di alloggiare a titolo oneroso presso la sede universitaria, è assegnato lo status di pendolare, che comporta l’attribuzione dell’importo della borsa spettante per tale status, e l’esclusione dalla graduatoria di assegnazione dei posti alloggio.

Gli studenti che risultano in graduatoria in qualità di iscritti ad un corso di laurea con sede diversa da quella effettivamente frequentata, possono presentare apposita comunicazione attraverso l’invio di un ticket sul Portale dello Studente, indicando la sede del corso di laurea al quale sono iscritti, entro il 10 novembre 2024, ai fini della corretta attribuzione dello status.

19.2 – Conferma dello status di fuori sede

Gli studenti beneficiari di borsa di studio, o idonei in attesa di scorrimento della graduatoria di assegnazione della borsa di studio, con lo status di fuori sede, non beneficiari di posto alloggio dovranno

confirmare tale status compilando l'apposita autocertificazione con i dati relativi al contratto d'affitto a titolo oneroso stipulato. **La procedura on line per la conferma dello status di fuori sede sarà attiva sul Portale dello studente dal 10 novembre 2024 al 31 gennaio 2025.**

Attenzione

- Agli studenti che effettueranno tale conferma **entro il 22 novembre 2024**, sarà erogata la rata della borsa di studio prevista entro dicembre 2024 con l'importo spettante in base a tale status;
- Agli studenti che effettueranno tale conferma **dopo il 22 novembre 2024, ed entro il termine ultimo del 31 gennaio 2025**, sarà erogata la prima rata della borsa di studio con l'importo spettante in base allo status di **pendolare**. L'importo in denaro spettante in base allo status di fuori sede-sarà erogato a conguaglio.

La mancata presentazione dell'autocertificazione dello status di fuori sede entro il **31 gennaio 2025**, comporta l'attribuzione d'ufficio dello status di pendolare, la rideterminazione del valore in denaro della borsa di studio, ed il venir meno da tale data al diritto alla fruizione dei pasti gratuiti. L'importo in denaro del saldo, se spettante, sarà calcolato a conguaglio in base a tale status.

Gli studenti stranieri, la cui famiglia non risiede in Italia, sono comunque considerati fuori sede indipendentemente dalla residenza in Italia.

Qualora dovessero intervenire variazioni alla normativa vigente in materia di assegnazione e conferma dello status di fuori sede, si provvederà ad adottare gli atti necessari all'adeguamento del presente bando alle nuove norme, e a darne informazione mediante pubblicazione di appositi avvisi sul sito ufficiale dell'Ente.

Art. 20 - Premio di laurea

Lo studente titolare di borsa di studio per l'A.A.2023/24 all'ultimo anno di regolare corso di studi, che consegua la laurea o la laurea magistrale entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, beneficia di un'integrazione della borsa pari alla metà dell'importo in denaro ricevuto nell'ultimo anno di corso. Tale disposizione si applica anche agli studenti iscritti prima della riforma universitaria.

Qualora le risorse disponibili risultino non sufficienti a consentire l'erogazione dell'integrazione a tutti i richiedenti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, non sarà riconosciuta l'integrazione agli studenti che ne hanno già beneficiato per un ciclo di studi.

Ai fini del presente articolo la durata normale del corso di studio è aumentata di un semestre per gli studenti che accedono contemporaneamente ai percorsi formativi di cui all'art. 3 D.M. n. 616 del 2017²⁹.

²⁹ Percorsi formativi per l'acquisizione di 24 crediti formativi per la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento nella scuola secondaria.

Per fruire dell'integrazione, gli studenti che conseguono la laurea nell'A.A. 2023/24 dovranno seguire le indicazioni che saranno fornite con apposito avviso che sarà pubblicato sul sito dell'Ente entro marzo 2025.

Gli studenti che conseguono il titolo in regolare corso di studi entro le sessioni dell'A.A. 2023/24, se beneficiari di borsa di studio per l'ulteriore semestre del suddetto corso di studi nell'anno 2024/25, non percepiranno il premio di laurea.

Lo studente beneficiario di borsa di studio annuale per l'A.A. 2024/2025 che dovesse laurearsi in anticipo rispetto alla durata legale del corso, se regolarmente iscritto all'ultimo anno per il suddetto anno accademico (si intende il terzo anno per i corsi di laurea triennale, il secondo anno per i corsi di laurea magistrale ecc.), percepirà l'intera borsa di studio e potrà beneficiare del premio di laurea secondo le disposizioni del presente articolo.

Qualora invece lo studente beneficiario di borsa di studio annuale per l'A.A. 2024/2025 consegua la laurea in anticipo rispetto alla durata legale del corso, ma entro la sessione straordinaria dell'A.A. 2023/24, manterrà la prima rata semestrale ma non sarà erogata la seconda rata.

Art. 21 - Borse di studio e posti alloggio – primo anno lauree magistrali o primo anno fuori corso laurea triennale

Gli studenti beneficiari di borsa di studio e/o di posto alloggio che conseguono la laurea nella sessione autunnale o straordinaria dell'A.A. 2023/24, ai quali l'Università degli Studi di Cagliari e gli altri Istituti di cui all'art. 1 comma 1 consente l'iscrizione, per l'A.A. 2024/25, al primo anno dei corsi di laurea magistrale, possono convertire la domanda, presentata in qualità di iscritti al primo anno fuori corso di un corso di laurea triennale, in richiesta di partecipazione al concorso per il primo anno del corso di laurea magistrale.

Il numero dei posti alloggio messi a concorso è equivalente al numero dei posti che si renderanno disponibili a seguito di decadenza dal beneficio degli studenti già titolari di alloggio, che conseguono la laurea entro il 28 febbraio 2025.

Per l'inserimento in graduatoria e per l'attribuzione dei benefici si farà comunque riferimento alle graduatorie definitive borse di studio e servizi abitativi primo anno – corsi di laurea di secondo livello.

Gli studenti beneficiari di borsa di studio e/o di posto alloggio in qualità di iscritti in ipotesi al primo anno del corso di laurea magistrale, che non conseguono la laurea entro il 28 febbraio 2025, possono convertire la domanda presentata a tale titolo, in richiesta di partecipazione al concorso per il primo anno fuori corso della laurea, se in possesso dei requisiti di merito previsti dal bando.

Le istanze di conversione della domanda, dovranno essere presentate attraverso ticket sul Portale dello Studente entro la data del **15 marzo 2025**.

Art. 22 - Esonero tasse e rimborso tassa regionale per il diritto allo studio

Gli studenti sono tenuti a versare le tasse di iscrizione e la tassa regionale per il diritto allo studio, secondo le modalità e gli importi previsti dai regolamenti per la contribuzione studentesca per l'A.A. 2024/25.

Gli studenti beneficiari e idonei presenti nelle graduatorie delle borse di studio, sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, della tassa di iscrizione e dei contributi universitari³⁰. Gli stessi sono comunque tenuti a versare l'imposta di bollo prevista per il perfezionamento dell'iscrizione.

L'ERSU invia i dati delle graduatorie provvisorie e definitive all'Università di Cagliari ed agli Istituti indicati nell'art. 1 per consentire l'applicazione dell'esonero agli aventi diritto.

Sono confermati i casi di esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale. Le segreterie studenti dell'Università di Cagliari e degli altri Istituti di cui all'art. 1 accertano la presenza dei requisiti per l'esonero. Le funzioni relative all'accertamento, alla riscossione e al controllo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, a seguito del passaggio di competenze in capo all'Agenzia Sarda Entrate a decorrere dall'A.A. 2023/24, sono regolamentate da apposite convenzioni stipulate dall'ERSU di Cagliari con la Regione Sardegna, l'Agenzia Sarda Entrate, l'Università degli Studi di Cagliari e gli altri Istituti.

L'ERSU invia i dati delle graduatorie definitive di assegnazione delle borse di studio all'Agenzia Sarda Entrate per consentire l'applicazione dell'esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio agli aventi diritto.

Gli studenti esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio per l'A.A. 2024/25 che abbiano effettuato per errore il versamento della stessa, possono richiederne il rimborso all'Agenzia Sarda Entrate con le modalità previste nell'apposita sezione del portale dell'Agenzia, al seguente link <https://www.agenziasardaentrate.it/servizi-tributi/tassa-regionale-diritto-allo-studio/>.

CAPO IV - POSTI ALLOGGIO

Art. 23 - Servizi abitativi: ammissione ai posti alloggio

Possono accedere al concorso gli studenti con lo status di fuori sede, ossia che frequentano i corsi presso la sede di Cagliari e che non siano residenti nei comuni di cui all'art.19 lettera a).

Gli studenti richiedenti non devono appartenere ad un nucleo familiare proprietario di immobile ad uso abitativo nella città di Cagliari o nei suddetti comuni.

Art. 24 - Ubicazione e ripartizione dei posti alloggio

I posti a concorso, in camera singola e doppia, sono ubicati a Cagliari.

Nelle case dello Studente di via Biasi, di via Businco e di via Trentino sono in corso lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale.

³⁰ Art. 9 comma 2 D. Lgs. n.68/2012.

Pertanto:

- la casa dello studente di **via Trentino** non sarà disponibile per l'A.A. 2024/25;
- relativamente alla casa dello studente di **via Biasi**, in funzione dell'andamento dei lavori in corso, e ai tempi di conclusione degli stessi, potrebbero rendersi disponibili per gli scorrimenti della graduatoria degli aventi diritto che manifesteranno la conferma dell'interesse al posto letto, con la riapertura parziale della struttura entro il mese di dicembre 2024, n.62 posti complessivi, di cui n. 18 posti letto in doppia e n. 26 posti letto in singola;

Potrebbero rendersi disponibili nel corso dell'anno accademico, con la completa riapertura della struttura, ulteriori n. 64 posti complessivi, di cui n. 46 posti letto in doppia e n. 18 posti letto in singola, per un totale di 108 posti letto, di cui n. 64 posti letto in doppia e n. 44 posti letto in singola.
- relativamente alla casa dello studente di **via Businco**, in funzione dell'andamento dei lavori in corso, e ai tempi di conclusione degli stessi, potrebbero rendersi disponibili nel corso dell'anno accademico per gli scorrimenti della graduatoria degli aventi diritto che manifesteranno la conferma dell'interesse al posto letto, n. 157 posti complessivi, di cui n. 146 posti letto in doppia e n. 11 posti letto in singola.
- Nel Campus di viale La Plaia i posti alloggio saranno resi disponibili per la scelta da parte degli studenti secondo la tabella di seguito riportata

<i>Struttura</i>	<i>Posti alloggio in singola</i>	<i>Posti alloggio in doppia</i>	<i>Posti alloggio in doppia riservati a studenti con disabilità</i>	<i>totale</i>
Campus Viale La Plaia	96	122	20	238
Totale posti	96	122	20	238

Gli studenti con disabilità potranno scegliere il compagno di camera secondo le modalità indicate nel Regolamento delle Case dello Studente.

La disponibilità dei posti alloggio e l'accessibilità agli stessi possono subire variazioni durante l'anno accademico, in applicazione di eventuali norme in materia di sicurezza, che dovessero intervenire nel corso dello stesso.

24.1 – Ripartizione dei posti alloggio

I posti alloggio disponibili sono così ripartiti:

- Il 2% è riservato ex art.16 L.R. n.7/1991 agli studenti nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, coniugi, discendenti, figli di cittadini di origine sarda emigrati che conservino la nazionalità italiana, in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti dai punti 1.1 e 1.2;

Dei restanti posti alloggio:

- agli studenti del primo anno è riservata, complessivamente, per le graduatorie dei tre livelli di corso, una quota pari ad 1/4;
- agli studenti iscritti agli anni successivi è riservata una quota pari a 3/4;

Per gli studenti iscritti al primo anno la ripartizione dei posti alloggio (in camera doppia) sarà effettuata in proporzione al numero degli idonei presenti nelle graduatorie di cui all'art. 8 punto 1) del presente bando.

Le ripartizioni dei posti alloggio, e delle camere singole per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo saranno effettuate in proporzione al numero degli aventi diritto, quali risulteranno sulla base delle graduatorie definitive, distinte per anno e corso di studi, garantendo ove possibile l'attribuzione di almeno un posto alloggio per ciascun anno e corso di studi.

I posti residui, dopo l'assegnazione effettuata con riferimento proporzionale al numero degli aventi diritto di ciascun anno e corso di studi, saranno attribuiti prioritariamente allo stesso corso di studi, successivamente alla stessa facoltà, quindi alle graduatorie che hanno una percentuale maggiore di domande non soddisfatte in relazione ai posti assegnati.

I criteri di assegnazione delle camere sono indicati nell'art. 16 del presente bando di concorso.

24.2– Rinuncia al posto alloggio successiva al termine per le istanze di riesame

Come già precisato all'art. 18 penultimo comma, per i beneficiari di posto alloggio assegnato con le graduatorie definitive, l'importo in denaro della borsa di studio (assegnato nelle graduatorie definitive, o da assegnare con lo scorrimento delle graduatorie degli aventi diritto), decurtato del valore del servizio abitativo, resterà comunque invariato in caso di rinuncia al posto alloggio presentata successivamente al termine previsto dall'art. 15.2 per la presentazione delle istanze di riesame, e nei casi di decadenza, o non fruizione dell'alloggio.

Art. 25 - Validità graduatorie e riassegnazione dei posti alloggio

Le graduatorie sono valide sino al 31 marzo 2025.

Qualora, a conclusione delle assegnazioni, si rendano disponibili posti alloggio, sarà attivata, sul Portale dello Studente, previa pubblicazione di apposito avviso sul sito dell'Ente, la procedura per la conferma dell'interesse all'alloggio, pena la decadenza, per gli studenti idonei non beneficiari che non partecipano alla prima fase di assegnazione.

I posti che si renderanno disponibili verranno riassegnati a coloro che hanno confermato l'interesse all'alloggio in base ad una graduatoria parametrica generale di riassegnazione distinta per iscritti al primo anno e iscritti ad anni successivi al primo. Dette graduatorie verranno pubblicate sul Portale dello Studente.

Dopo il 31 marzo 2025, o comunque al termine delle assegnazioni dei posti alloggio agli aventi diritto, i posti disponibili potranno essere destinati a studenti interessati all'alloggio, anche per brevi periodi, alle condizioni e modalità previste nel "Regolamento delle Case dello Studente", il quale disciplina altresì le

condizioni e le modalità per l'ospitalità occasionale. A tal fine sarà pubblicato apposito avviso sul sito dell'Ente.

Art. 26 - Importi delle rette alloggio

Il costo complessivo dell'alloggio per gli studenti beneficiari di borsa di studio sarà coperto dalla quota della borsa di studio per il servizio alloggio indicata all'art.18, e da una quota integrativa a carico dell'Ente.

Gli studenti titolari di posto alloggio che partecipano durante l'anno accademico a programmi di mobilità internazionale, possono chiedere il rimborso della quota del servizio alloggio detratto dalla borsa di studio per il periodo di permanenza all'estero alle condizioni previste nel Regolamento delle Case dello Studente, se rilasciano apposita liberatoria per l'utilizzo del posto letto da parte dell'Ente durante detto periodo. In ogni caso le richieste di rimborso saranno accolte fatta salva la disponibilità delle risorse nel bilancio dell'Ente, in misura proporzionale allo stanziamento previsto a tal fine, e per un massimo di sei mesi.

Gli importi delle rette mensili, per gli studenti **titolari di posto alloggio e non beneficiari di borsa di studio**, sono così determinati:

- a) prima fascia: ISEE sino a due terzi del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 2 del presente bando (euro 18.484,53):

<i>Casa dello studente</i>	<i>Campus Viale La Plaia</i>
Importo camera singola	euro 86,00
Importo camera doppia	euro 68,00

- b) seconda fascia: ISEE superiore a due terzi e fino al limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 2 del presente bando:

<i>Casa dello studente</i>	<i>Campus Viale La Plaia</i>
Importo camera singola	euro 137,00
Importo camera doppia	euro 101,00

All'atto dell'assegnazione dei posti alloggio presso le Case dello Studente di via Biasi e di via Businco, al completamento dei lavori in corso, troveranno applicazione i seguenti importi:

- c) prima fascia: ISEE sino a due terzi del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 2 del presente bando (euro 18.484,53):

<i>Casa dello studente</i>	<i>Via Biasi</i>	<i>Via Businco</i>
Importo camera singola	euro 79,00	euro 79,00
Importo camera doppia	euro 62,00	euro 62,00

d) seconda fascia: ISEE superiore a due terzi e fino al limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 2 del presente bando:

<i>Casa dello studente</i>	<i>Via Biasi</i>	<i>Via Businco</i>
Importo camera singola	euro 125,00	euro 125,00
Importo camera doppia	euro 93,00	euro 93,00

Per gli studenti titolari di borsa di studio concessa da altri enti o istituzioni, di importo pari o superiore a quello in denaro della borsa di studio (al netto del solo servizio mensa) previsto dal presente bando per gli studenti e le studentesse fuori sede nella prima fascia ISEE, l'importo della retta mensile dovuto è pari a **euro 198,00**, indipendentemente dalla tipologia della camera assegnata.

Per la presa di possesso dell'alloggio assegnato è previsto, secondo quanto disciplinato dal Regolamento delle Case dello Studente, il versamento di una **cauzione pari a 162,00 euro**, che dovrà essere versata anche dai titolari di borsa di studio.

CAPO V - PERDITA DELLA TITOLARITÀ DEI BENEFICI

Art. 27 - Cause di incompatibilità e di decadenza, rinuncia

Sono esclusi dai benefici gli studenti in possesso di un titolo di studio di pari livello o superiore al corso di studi per il quale concorrono.

Gli studenti laureandi, ancorché iscritti all'ultimo anno di regolare corso di studi nell'A.A. 2023/24, non possono ottenere i benefici per l'ulteriore semestre del suddetto corso di studi se conseguono il titolo prima della data di scadenza prevista per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso (**2 settembre 2024**).

La concessione dei benefici è subordinata alla dichiarazione dell'interessato dell'inesistenza di debiti nei confronti dell'Ente, dell'Amministrazione regionale e delle sue società controllate e partecipate, dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati ³¹.

³¹ Art. 14 L.R. n.5 dell'11/04/2016.

Il diritto ai benefici attribuiti dall'Ente decade in caso di rinuncia agli studi, e lo studente deve effettuare la restituzione delle somme riscosse e dell'equivalente in denaro dei servizi fruiti per la suddetta carriera.

Lo studente che rinunci agli studi dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Diritto allo Studio.

Il diritto ai benefici attribuiti dall'Ente decade altresì in caso di trasferimento ad altra università, qualora quest'ultimo sia effettuato nel corso dello stesso anno accademico, per il quale lo studente deve effettuare la restituzione delle somme riscosse e dell'equivalente in denaro dei servizi fruiti.

In caso di rinuncia o decadenza dai benefici, lo studente deve effettuare la restituzione delle somme riscosse e dell'equivalente in denaro dei servizi fruiti per la suddetta carriera con le modalità che saranno indicate in apposita comunicazione dell'Ufficio competente, come previsto dal successivo punto 27.3.

La mancata restituzione della borsa di studio revocata o altre pendenze economiche nei confronti dell'ERSU costituisce causa di non ammissione ai benefici del presente bando.

27.1 Borsa di studio - Incompatibilità e decadenza

La borsa di studio è incompatibile con altre forme di contributo di natura pecuniaria, fatta eccezione per i contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale. Lo studente può beneficiare di una sola borsa di studio per l'anno accademico di riferimento. Qualora sia legittimato a godere di più forme di assistenza è tenuto ad esercitare l'opzione³². Come specificato nella delibera della G.R. n. 24/31 del 10 luglio 2024, le borse di studio erogate dagli ERSU sono incompatibili con le borse di studio e/o con altri benefici diretti al sostegno del diritto allo studio, erogati da altri enti/soggetti pubblici e privati.

Gli studenti beneficiari di borsa di studio assegnata da altri organismi per la durata legale del corso di studi attualmente frequentato saranno esclusi dalla fruizione della borsa di studio di cui al presente bando per tutti gli anni di carriera del suddetto corso.

Lo studente decade dal beneficio assegnato qualora non provveda a comunicare **entro il 31 marzo 2025** l'avvenuto perfezionamento dell'immatricolazione nei casi e con le modalità previsti dall'art.16.2.1 del presente bando.

27.2 Posto alloggio - Incompatibilità e decadenza

Il diritto all'alloggio decade nei casi previsti dal Regolamento in vigore per le Case dello Studente.

Lo studente che non prende possesso del posto alloggio entro 5 giorni lavorativi dalla data che sarà indicata nell'apposito avviso, pubblicato contestualmente all'ordine di assegnazione, decade dal beneficio.

In caso di decadenza dal diritto all'alloggio, per superamento del numero massimo di giornate di assenza, di mancato pagamento delle rette alloggio dovute, o nelle altre ipotesi previste dal Regolamento delle case

³² Art. 24 L. R. n. 37 del 1987. Ad es.: Lo studente non può percepire per lo stesso A.A. la borsa di studio per l'iscrizione all'ulteriore semestre del corso di laurea triennale, e quella per l'iscrizione al primo anno della laurea magistrale.

dello studente, lo studente non potrà partecipare al bando di concorso per l'assegnazione del posto alloggio per l'anno accademico successivo.

Il Regolamento delle Case dello Studente prevede le ipotesi in cui l'applicazione di sanzioni disciplinari comporta la perdita del diritto ad ottenere il beneficio per la durata del corso degli studi o per periodi inferiori.

Il posto alloggio è incompatibile con lo svolgimento di attività che non consentano di utilizzare il servizio secondo il Regolamento delle Case dello Studente.

27.3 Rinuncia ai benefici

Lo studente dovrà presentare la rinuncia ai benefici concessi dall'Ente mediante l'invio di un ticket dalla sua area riservata del Portale dello studente.

L'Ufficio diritto allo studio provvederà ad indicare all'interessato, attraverso comunicazione nella sua area riservata del Portale dello studente, l'importo da restituire all'Ente e le modalità da osservare.

La rinuncia alla borsa di studio è irrevocabile.

Art. 28 - Revoca della borsa di studio

La borsa di studio è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea di primo e secondo livello i quali, **entro il 30 novembre dell'anno 2025**, non abbiano conseguito almeno 2 annualità o 20 CFU, previsti per il corso di studio al quale gli stessi sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

Agli studenti con disabilità iscritti al primo anno non si applicano i criteri di merito relativi al pagamento della seconda rata e alla revoca del beneficio.

In caso di revoca, le somme erogate e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti, equivalenti alla borsa in denaro, devono essere restituiti entro il 31/12/2026; su richiesta motivata potrà essere concessa anche la restituzione rateale, per un massimo di 10 rate mensili, fatto salvo il rispetto del suddetto termine ultimo di restituzione.

28.1 Richiesta di proroga del termine per il conseguimento del merito

In casi eccezionali debitamente documentati, quali ad esempio: grave difficoltà economica della famiglia (es. licenziamento di uno dei componenti il nucleo familiare), modifica della situazione familiare (es. decesso di uno dei genitori), grave difficoltà conseguente a malattia dello studente o di altro componente del nucleo familiare, impossibilità di sostenere appelli, non imputabile allo studente, e documentata dall'Università, il Direttore del Servizio Amministrativo potrà concedere una proroga fino a tre mesi per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca. A tal fine lo studente dovrà presentare apposita richiesta entro il 10 dicembre 2025.

Art. 29 - Trasferimenti di sede universitaria

Gli studenti che effettuano trasferimento da una sede universitaria ad un'altra prima della data del **2 settembre 2024**, dovranno presentare la domanda di borsa di studio e posto alloggio all'Ente per il Diritto allo Studio della sede universitaria presso cui è stato chiesto il trasferimento.

Nel caso di trasferimento dall'Università di Cagliari o da uno degli altri Istituti indicati all'art.1 comma 1 del presente bando ad un'altra Università dopo il **2 settembre 2024** lo studente perderà il diritto ai benefici erogati dall'E.R.S.U. di Cagliari.

Gli studenti che invece provengono da altre Università o altri Istituti trasferiti dopo il **2 settembre 2024** saranno ammessi a concorrere secondo i criteri stabiliti dal presente bando solo se la documentazione, trasmessa dall'Ente di provenienza, perverrà all'E.R.S.U. di Cagliari prima della scadenza dei termini per la presentazione delle istanze di riesame avverso le graduatorie provvisorie relative al beneficio richiesto (**23 settembre 2024, ore 13:00**), e se hanno presentato la domanda di concorso all'Ente di provenienza entro la data di scadenza per la presentazione delle domande prevista dal presente bando (**2 settembre 2024, ore 13:00**).

CAPO VI - TRATTAMENTO DEI DATI E VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

Art. 30 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali – Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)

La richiesta di accesso ai servizi per il diritto allo studio, inoltrata mediante l'autocertificazione, comporta la trasmissione all'Ente di dati dello studente e della sua famiglia. I dati sono prevalentemente destinati alle elaborazioni delle procedure concorsuali, effettuate per mezzo di sistemi informatici, e sono finalizzati alla formulazione delle graduatorie, al conferimento di borse e posti alloggio.

I dati sono trattati in relazione ad obblighi di legge secondo la disciplina prevista dal D. Lgs. 29 marzo 2012, n.68, dal DPCM del 9 aprile 2001, e dalla L.R. n.37 del 14 settembre 1987.

Il trattamento di categorie particolari di dati personali è previsto nell'ambito dell'art.9 lett.b e g) del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

I dati saranno trattati per le finalità di monitoraggio e rendicontazione nell'utilizzo delle risorse aggiuntive derivanti dai fondi europei del PNRR Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, investimento 1.7 "Borse di studio per l'accesso all'Università" – Missione 4 Componente 1, e dalla quota del PR Sardegna FSE+ 2021-2027 - Priorità 2 "Istruzione, formazione e competenze" - Obiettivo specifico ESO4.6 f) - Programmazione pluriennale dell'intervento "Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, inclusi gli studenti con disabilità". I dati sono comunicati, con procedure idonee, ai soggetti per i quali sia previsto obbligo di comunicazione per Legge o per l'espletamento delle finalità istituzionali, quali: personale dipendente dell'ERSU, responsabile del procedimento o coinvolto per ragioni di

controllo e/o ricerca statistica, a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990, e successive modifiche e integrazioni, ad altri soggetti pubblici per finalità di controllo e/o ispettive.

I dati sono inoltre utilizzati per i controlli formali e sostanziali delle autocertificazioni prodotte e a tal fine possono essere comunicati agli Uffici Generali delle Entrate, all'Anagrafe tributaria, alla Polizia tributaria, alle banche pubbliche e private, all'Università di Cagliari o altre università, ai comuni, province, alla Regione Autonoma della Sardegna e alle altre regioni italiane.

In attuazione del D.M. 8 marzo 2013 *"Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE"*, i dati dei beneficiari degli interventi per il diritto allo studio sono trasmessi telematicamente all'INPS per l'inserimento nella Banca dati delle prestazioni sociali agevolate.

In osservanza di quanto previsto in apposite convenzioni stipulate dall'ERSU di Cagliari con la Regione Sardegna, l'Agenzia Sarda Entrate, l'Università degli Studi di Cagliari e gli altri Istituti indicati nell'art. 1 del presente bando i dati degli aventi diritto all'esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario sono trasmessi all'Agenzia Sarda Entrate ai fini del riconoscimento dell'esonero. L'Agenzia Sarda delle Entrate (ASE) è stata istituita con la Legge Regionale 28/10/2016, n. 25 *"Istituzione dell'Agenzia sarda delle entrate (ASE)"*. Il passaggio di competenze in capo all'Agenzia Sarda Entrate in materia di tassa regionale per il diritto allo studio universitario opera a decorrere dall'A.A. 2023/24.

I dati trattati non saranno soggetti a trasferimenti operanti al di fuori del territorio UE.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza. I dati personali raccolti sono conservati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, e responsabilizzazione secondo le modalità previste dall'art. 5 GDPR 679/2016.

I dati conferiti in relazione alle richieste di erogazione degli interventi per il diritto allo studio saranno conservati a tempo indeterminato, per consentire le verifiche relative all'assegnazione dei benefici in eventuali carriere universitarie precedenti.

Relativamente al trattamento dei dati sono garantiti agli interessati i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

Il Titolare del trattamento è E.R.S.U. Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari nella persona del Presidente pro tempore.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Servizio Amministrativo.

La pubblicazione delle graduatorie avverrà nel rispetto della delibera n. 468 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 16 giugno 2021, pubblicata in data 24/06/2021, avente ad oggetto *"Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed entri pubblici e privati (artt. 26 e 27 d. Lgs. n. 33/2013)"*, e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), e pertanto nelle suddette graduatorie non saranno indicati i nominativi degli interessati, i quali sono individuati attraverso il "Codice Studente", e non sarà contenuta l'indicazione dell'ISEE e del merito degli studenti, nonché del motivo dell'eventuale esclusione.

Nell'area riservata dello studente, con accesso dal Portale dello studente, a fianco al cognome e nome dell'interessato, è indicato il Codice studente, utilizzato per individuare gli studenti nelle graduatorie pubblicate sul sito dell'Ente.

Gli interessati possono prendere visione della loro singola posizione risultante in graduatoria, con i propri dati di merito e di reddito, e del motivo dell'eventuale esclusione, accedendo alla sezione "ESITO GRADUATORIE" nella propria area riservata sul Portale dello Studente.

In ottemperanza alle disposizioni normative in materia di tutela alla riservatezza, le graduatorie complete, con i dati di merito e gli indicatori reddituali saranno rese disponibili solo a seguito di presentazione di formale e motivata richiesta di accesso agli atti, ai sensi dell'art. 22 della Legge n.241/1990, previa comunicazione ai controinteressati.

La richiesta di accesso agli atti dovrà essere presentata tramite PEC, raccomandata o consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'Ente, indirizzata alla Direzione Generale e al Servizio Amministrativo - Ufficio Affari Legali e Servizi Generali dell'ERSU di Cagliari.

Art. 31 - Verifica autocertificazioni

L'E.R.S.U. controlla la veridicità delle autocertificazioni inviate, sottoscritte e prodotte dagli studenti anche con il metodo della verifica con controlli a campione, che interessano annualmente almeno il trenta per cento degli idonei e beneficiari dei servizi.

Nell'espletamento di tali controlli l'E.R.S.U. può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Il diritto ai benefici è revocato qualora, in sede di controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, lo studente risultasse non in possesso dei requisiti di merito e di reddito.

E' prevista la verifica dei dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 29 marzo 2012 n.68.

In attuazione del D.L.31 maggio 2021, n. 77, convertito nella L. 29 luglio 2021, n.108, art. 7 "Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza", e del D.L. 3 marzo 2024, n.19, convertito in L. 29 aprile 2024, n. 56, in qualità di soggetto attuatore degli interventi previsti dal PNRR, ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, l'Ente stipulerà specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza per definire le modalità di condivisione dei dati e delle informazioni.

L'ERSU procederà, in qualsiasi momento, alla verifica delle autocertificazioni prodotte dagli studenti cui sia stato attribuito il beneficio³³, secondo quanto previsto dall'art.71 del DPR 445/2000, e invierà ai competenti Uffici Finanziari i dati dei suddetti studenti, per consentire agli uffici stessi ulteriori accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare.

³³ Art.71 del DPR 445/2000

Qualora lo studente presenti una dichiarazione non corrispondente al vero, al fine di fruire degli interventi del presente bando, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella indebitamente percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto all'accesso ai benefici dell'Ente per la durata del corso di studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di legge³⁴, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato³⁵.

Per le modalità di calcolo e di applicazione delle sanzioni nei suddetti casi, si rinvia al "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni in caso di revoca delle borse di studio e altri benefici e modalità di recupero delle somme erogate", approvato dall'ERSU di Cagliari con deliberazione n. 7 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2 marzo 2017.

CAPO VII - COMUNICAZIONI SUL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI SULLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 32 – Comunicazioni sul procedimento e altre comunicazioni

Le comunicazioni relative alla procedura concorsuale riguardanti il singolo studente (esiti graduatorie, ecc.) sono rese disponibili nell'area riservata del Portale dello studente. Le comunicazioni dell'Ente pubblicate all'interno della suddetta area riservata sono considerate notificate a tutti gli effetti di legge, pertanto lo studente è tenuto a consultare periodicamente la propria area riservata.

L'Ente può inviare all'indirizzo di posta elettronica fornito dallo studente altre comunicazioni relative ad adempimenti previsti dal bando. Il testo delle suddette comunicazioni inviate via mail è consultabile dall'interessato anche nella sezione "Comunicazioni" dell'area riservata del Portale dello studente.

Gli avvisi di carattere generale sono pubblicati nel sito istituzionale dell'Ente.

Le comunicazioni dell'Ente relative a provvedimenti adottati nei confronti del singolo studente, inerenti agli accertamenti sul possesso dei requisiti e alla revoca dei benefici, avvengono tramite invio raccomandata a/r oppure tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dallo studente in sede di compilazione della domanda di benefici (o inserito successivamente nel Portale dello Studente con le modalità indicate dall'art. 16 del presente bando), oppure ancora, a seconda della tipologia dei provvedimenti adottati, inviando plico chiuso raccomandato con avviso di ricevimento ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890, dell'art.10 della legge del 3 agosto 1999, n. 265, dell'art.18 della L. 689/1981 e dell'art. 149 del c.p.c.

³⁴ Art.38, comma 3 del D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010

³⁵ Art. 10 D. Lgs. 68/2012

Art. 33 – Informazioni

Per informazioni e chiarimenti sul presente bando di concorso, gli interessati dovranno rivolgersi all'Ufficio Diritto allo Studio, contattando i numeri **070 66206405 - 66206406**, nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30; il martedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Gli interessati potranno inoltre, accedendo alla propria Area Riservata del Portale dello Studente:

- 1) presentare all'Ufficio Diritto allo Studio richieste di informazioni attraverso il servizio "ticket" e visualizzare la risposta degli operatori. Si intende con "Ticket" la richiesta di assistenza e/o la comunicazione all'ERSU di informazioni aggiuntive, tracciate dall'apposito sistema informatico.

I dati personali acquisiti in sede di richiesta di informazioni saranno trattati come previsto dall'art. 30 del presente bando;

- 2) richiedere un appuntamento, prenotabile secondo il calendario definito dagli operatori, con possibilità di scelta della modalità di gestione dell'appuntamento fra quelle proposte dall'Ufficio.

CAPO VIII - PUBBLICITÀ, FONTI NORMATIVE E RENDICONTAZIONE

Art. 34 - Pubblicità

Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell'ERSU di Cagliari: www.ersucagliari.it.

Art. 35 - Fonti normative

Il presente bando è emanato in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 29 marzo 2012, n.68, dal DPCM del 9 aprile 2001, della L.R. n.37/1987, del D.M. n. 1320 del 17 dicembre 2021 e della circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca del 11 maggio 2023, dei Decreti Direttoriali del MUR n. 317 e n. 318 del 14 marzo 2024, ed in attuazione delle direttive emanate dalla Regione Sardegna con deliberazione del 10/07/2024, n. 24/31 "Linee di indirizzo per i bandi relativi alle borse di studio e alle azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, inclusi gli studenti con disabilità - anno accademico 2024/2025. Bilancio 2024 Fondi regionali Pos.fin. SC08.6644 del CdR 00.11.02.02, PNRR - Next Generation EU, Assegnazioni statali del FIS 2024, PR Sardegna FSE+ 2021-2027.", alle quali si rinvia per quanto non espressamente previsto.

Art. 36 – Rendicontazione

Gli interventi, riguardanti l'attribuzione di Borse di studio ai soggetti beneficiari, erogate dall'E.R.S.U. di Cagliari, a valere sulle risorse aggiuntive derivanti dai fondi europei del PNRR finanziato dall'Unione Europea – Next generation EU, investimento 1.7 "Borse di studio per l'accesso all'Università" – Missione 4 Componente 1, saranno oggetto di monitoraggio e rendicontazione nel rispetto delle modalità definite nei provvedimenti nazionali attuativi. Per quanto concerne le azioni di informazione e comunicazione sarà data applicazione alle linee guida e alla nota del MUR prot. n.4 del 5/07/2023 "PNRR – Precisazioni e richiami sugli adempimenti in materia di informazione e comunicazione per i soggetti attuatori".



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Gli interventi regionali, riguardanti l'attribuzione di Borse di studio, erogate dall'ERSU ai soggetti beneficiari, potranno essere rendicontati in overbooking sui fondi del PR Sardegna FSE+ 2021-2027. Priorità 2 "Istruzione, formazione e competenze" - Obiettivo specifico ESO4.6 f) – Campo di intervento 150 Sostegno all'istruzione terziaria per l'intervento "Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, inclusi gli studenti con disabilità", come previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 24/31 del 10/07/2024.

Art. 37 – Clausola di salvaguardia

Il bando è pubblicato tempestivamente, al fine di abbreviare i tempi di conclusione del procedimento in favore degli studenti beneficiari. Qualora pervenissero eventuali pareri non conformi da parte degli enti terzi competenti, se del caso si provvederà eventualmente ad adottare gli atti necessari all'adeguamento del presente bando ai suddetti pareri, e a darne informazione mediante pubblicazione di appositi avvisi sul sito ufficiale dell'Ente.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F.to Ing. Raffaele Sundas

Allegato 1

MODALITA' ASSEGNAZIONE POSTI ALLOGGIO A.A.2024/25

Fase 1

Classificazione delle camere previste a bando:

Le camere della struttura del Campus di viale La Plaia sono state classificate tenendo conto delle diverse caratteristiche delle stesse (dimensioni, esposizione, ecc.).

Fase 2

Manifestazione delle preferenze

La volontà di richiedere il posto alloggio deve essere espressa all'atto della presentazione della domanda on line di posto alloggio: non sarà possibile chiedere, in fase di istanza di riesame avverso le graduatorie provvisorie, la modifica della dichiarazione di non voler richiedere il posto alloggio, sarà invece possibile rinunciare.

Durante la compilazione della domanda, lo studente potrà scegliere fino a 8 camere (potrebbe anche non esprimere ulteriori preferenze oltre alla prima camera, affidandosi all'assegnazione d'ufficio).

La scelta è irrevocabile e non modificabile oltre il termine di scadenza per la presentazione della domanda

Qualora dovesse essere indicata la preferenza per una camera non assegnabile per tipologia (doppia se spetta la camera singola e viceversa), o la camera scelta fosse divenuta successivamente non disponibile per caso fortuito (es. inagibilità), si procederà all'attribuzione del posto con i criteri descritti a partire dal punto 1. della fase 3.

Agli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art.3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.104, o con disabilità pari o superiore al 66%, e all'eventuale compagno di camera scelto con le modalità indicate nel Regolamento delle Case delle Studente, l'assegnazione dei posti sarà effettuata d'Ufficio nei posti ad essi riservati.

Fase 3

Attribuzione del posto alloggio

L'attribuzione del posto alloggio viene effettuata **in base alla posizione ricoperta dallo studente nell'ordine di assegnazione**, nel rispetto della sequenza delle preferenze espresse, tenuto conto della disponibilità di posti alloggio risultante per tale posizione.

1) **Attribuzione del posto alloggio e ordine di assegnazione**

L'attribuzione del posto alloggio avverrà con i seguenti criteri:

In caso di preferenze espresse per diverse camere si procederà come segue:

1. nel rispetto della sequenza delle preferenze espresse, si assegna il primo posto disponibile fra le camere indicate nell'ambito della struttura;
2. se non è possibile assegnare un posto in nessuna delle camere indicate, in quanto non più disponibili, si procede ad individuare un posto disponibile nella camera con il maggior valore ponderale, appartenente al medesimo piano delle camere scelte, sempre nel rispetto della sequenza delle preferenze espresse;
3. se nei piani ai quali appartengono le camere per le quali si è espressa una preferenza non è disponibile alcun posto, si procede ad assegnare il posto disponibile nella camera con il maggior valore ponderale nella struttura;

Qualora lo studente abbia manifestato la scelta per il posto alloggio esprimendo una sola preferenza, e questa non sia disponibile, si assegna il posto nella camera col maggior valore ponderale assoluto fra quelli rimasti disponibili.

2) **studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.104, o con disabilità pari o superiore al 66%:**

L'assegnazione dei posti alloggio riservati agli studenti con disabilità sarà effettuata d'ufficio prima della pubblicazione dell'ordine di assegnazione generale, tenendo conto delle esigenze specifiche che gli stessi dovranno manifestare contattando la Direzione dell'Ufficio Alloggi.

Fase 4

Pubblicazione dell'ordine di assegnazione

L'ordine di assegnazione, con l'indicazione del posto alloggio assegnato, sarà pubblicato contestualmente alle graduatorie definitive di posto alloggio.

Fase 5

Scambi

Gli scambi fra titolari di posto alloggio (in singola o doppia) potranno essere effettuati prima dell'occupazione delle camere.